

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma



SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

Prot. n. P. 92-1/83

DECRETO

La Congregazione della Santissima Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, la cui casa madre è in quest'alma città di Roma, ha il fine specifico di ricordare e promuovere il ricordo della Passione di Cristo, con la vita e con l'apostolato, specialmente della predicazione.

Questo intento, assunto con voto speciale, caratterizza la consacrazione religiosa dei suoi membri e ne fomenta l'unità di vita e di apostolato.

Il Superiore Generale ha inoltrato alla Sede Apostolica supplice richiesta di approvazione ufficiale delle Costituzioni, redatte con diuturno studio di Capitoli Generali, secondo la mente del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico.

Perciò questa Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, udito il parere dei PP. Consultori e previo esame del congresso, fattivi alcuni cambiamenti, approva e conferma col presente decreto, secondo le norme del diritto, il testo delle presenti Costituzioni redatto in latino, il cui esemplare si conserva nel suo archivio.

Si premette poi a queste Costituzioni l'intera Regola di S. Paolo della Croce, approvata solennemente da Pio VI, nell'anno 1775, che ha una propria forza e importanza per interpretare la vera intenzione e volontà del santo Padre e Fondatore, ed è da tenersi sempre presente dai Religiosi della Passione di Cristo, per custodirla stabilmente.

Seguendo le orme del Fondatore, i Passionisti mentre vivono in fraterna convivenza, conformino la loro vita all'indole particolare dell'Istituto, e tendano alla perfezione del loro stato coltivando la povertà, l'orazione e il distacco dal mondo. Conservando fedelmente il patrimonio di S. Paolo della Croce, compiano sempre più generosamente la missione loro affidata dalla Chiesa.

Nonostante qualunque cosa in contrario.

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Roma, 2 marzo 1984

nella Solenne Commemorazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, ed Anno Giubilare della Nostra Santissima Redenzione.

E. Card. Piovino, Pref.
+ Augustin Kasper
Sec.

SPIEGAZIONE DELLE SIGLE

1. Documento del Concilio Vaticano II

AA	Apostolicam Actuositatem
AG	Ad Gentes
DV	Dei Verbum
GS	Gaudium et Spes
LG	Lumen Gentium
OT	Optatam Totius
PC	Perfectae Caritatis
PO	Presbyterorum Ordinis
SC	Sacrosanctum Concilium
UP	Unitatis Redintegratio

2. DOCUMENTI DELLA S. SEDE

EN	Evangelii Nuntiandi
ET	Evangelica Testificatio
MR	Mutuae Relationes
RC	Renovationis Causam
SCa	Sacerdotalis Caelibatus

3. DOCUMENTI DELLA CONGREGAZIONE

L Lettere di S. Paolo della Croce, a cura di P. Amedeo e P. Cristoforo, Roma 1924, 1977, voll. 5.

Notizia S. Paolo della Croce, La Congregazione della Passione di Gesù: cos'è e cosa vuole.<<Notizie>> inviate agli amici per fare conoscere la Congregazione. Roma 1978.

Processi I Processi di beatificazione e canonizzazione di S. Paolo della Croce, a cura di P. Gaetano Raponi, Roma 1968-1976, voll. 4.

Regolamento commune 1775

S. Paolo della Croce, Guida per l'animazione spirituale della vita passionista: « Regolamento commune » del 1775, Roma 1980.

RetC Regulae et Constitutiones Cong. SS.mae Crucis et Passionis DNIC., editio critica textuum curante F. Giorgini, Romae 1958.

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

R E G O L A

della Congregazione dei Chierici scalzi
della santissima Croce e Passione
di Nostro Signor Gesù Cristo

1775

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Il testo di questa traduzione risale al 1930, che sostanzialmente riproduce il testo stampato nel 1776.

REGOLE E COSTITUZIONI

della Congregazione dei Chierici scalzi
della santissima Croce e Passione
di Nostro Signor Gesù Cristo

1775

CAPO I

Del fine di questa nostra Congregazione

Il fine di questa Congregazione è quel medesimo a cui ogni cristiano, e molto più ogni ecclesiastico, deve aspirare: cioè di osservare esattamente la divina legge e gli evangelici consigli, secondo che permettono le forze di ciascuno e che il proprio stato esige.

Onde chiunque verrà aggregato a questo povero ed umile Istituto, dovrà principalmente, a norma di queste Costituzioni, attendere a se stesso, e quindi intraprendere con diligenza verso dei prossimi quegli uffici di carità, che secondo le occorrenze dei luoghi e dei tempi, dovranno adempirsi, per procurare la maggior gloria di Dio ed il proprio spirituale vantaggio, le quali due cose non devono mai allontanarsi dalla mente e dal cuore di ognuno.

E siccome uno dei principali fini di questa Congregazione si è che ognuno, non solamente attenda all'orazione per giungere alla santa unione di carità con Dio, ma procuri altresì d'indirizzarvi il prossimo istruendolo nella maniera più opportuna e più facile che potrà praticarsi; perciò quei soggetti, che saranno giudicati idonei a sì gran ministero, procureranno, sì nelle apostoliche missioni che in altri pii esercizi d'insegnare a viva voce ai popoli la devota memoria della Passione e Morte di Gesù Cristo Signore Nostro, da cui, come da fonte, deriva ogni bene.

Ciò potrà farsi nelle missioni dopo la predica, o come sarà più opportuno, e specialmente nel confessionale, ed in ogni altra occorrente occasione: tenendosi per certo che questo proficuo e salutare pensiero sarà un mezzo efficacissimo per ritrarre le anime dal peccato, ed incamminarle alla cristiana perfezione, alla quale aspiriamo.

CAPO II

Dove dovranno fondarsi i ritiri

Si fonderanno i Ritiri in solitudine, nel più atto e miglior modo che potrà riuscire, e tutti saranno poveri .a norma di queste Costituzioni.

Se non potrà in ogni diocesi fondare uno, ovvero più, con proporzionata distanza, secondo il beneplacito e la prudenza dell'Ordinario e del Superiore della Congregazione, il quale procurerà con la debita, riverenza ed umiltà di uniformarsi al volere di quello.

CAPO III

Come debba essere la chiesa e casa di ritiro

La chiesa sarà di mediocre grandezza, e si procurerà di tenerla con la maggior pulizia e decenza possibile.

Le stanze del dormitorio non oltrepasseranno in ampiezza, la misura di nove metri quadrati, ed il dormitorio non sarà più largo di due metri. Le officine si faranno grandi a proporzione della religiosa famiglia, e lo stesso si

osserverà riguardo al refettorio: sarà tutta la fabbrica disposta in modo, che da per tutto spicchi la povertà e la religiosità. Se verrà offerta qualche chiesa o casa già fabbricata si potrà ricevere, quantunque fosse differente dalle suddette.

Si fonderanno le case in solitudine, affinché i religiosi, dopo di essersi impiegati con apostoliche fatiche in procurare la divina gloria e la salute delle anime, possano ritirarsi fuori del concorso e strepito del mondo, a raccogliere il loro spirito colle orazioni, coi digiuni, ed altri esercizi di devozione, per infervorarsi sempre più nell'amore di Dio; e crescendo nelle virtù, rendersi maggiormente atti a spargere poi con frutto il seme della divina parola, impiegandosi con ogni diligenza in promuovere nei prossimi la cristiana pietà, e la memoria e devozione della Passione e Morte del divin Redentore.

CAPO IV

Di ciò che dovrà osservarsi prima di entrare in Congregazione

Chiunque sarà per essere ammesso in questa Congregazione, esaminerà prima se vi sia chiamato da Dio; e però vi premetterà un serio esercizio di orazioni e di digiuni, colla frequenza dei sacramenti; e ritiratosi dalle faccende del secolo, si consiglierà col suo confessore, o maestro spirituale, o con altri soggetti che giudicherà più abili, per risolvere un sì gran punto; e considererà se per la gloria di Dio, e per la salute sua e dei prossimi, sia veramente disposto a patir molto, a essere burlato, disprezzato, e soffrire volentieri travagli e tribolazioni.

Sopra le quali cose tutte sarà esattamente dal P. Provinciale o dal Preposito, esaminato; e non potendo essi ciò fare, ne commetteranno prudentemente ad alcun altro l'incombenza.

Adempite queste parti, lasci in buono stato gli affari di sua casa, soddisfaccia ai debiti, e compisca tutte le altre sue obbligazioni, sicché non vi resti alcun ostacolo che possa impedirlo.

CAPO V

Del vestimento dei religiosi

Vestiranno i religiosi una sola tonaca di color nero, di panno grosso, formato di lana ordinaria, ed un povero mantello che arrivi fino al ginocchio. E sì la tonaca che il mantello avrà il collare a guisa dei Chierici Regolari.

I chierici porteranno la tonsura clericale secondo la forma stabilita dal concilio di Palenzia, a proporzione degli Ordini.

In tempo d'inverno, con licenza del Superiore, potranno usare un'altra piccola tonaca interiore, fatta di lana. La tonaca di sopra si cingerà con una cintura di pelle.

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Nella parte sinistra della tonaca e del mantello si porterà attaccato il nome SS. di Gesù Cristo col titolo della salutifera di lui Passione, impresso in lettere bianche in un piccolo cuore. sopra del quale sarà unita anche una piccola croce parimenti bianca. Questo segno di salute peraltro si porterà solamente dopo compito l'anno del noviziato. I laici, a distinzione dei chierici e dei sacerdoti, lo porteranno soltanto sulla tonaca, e non sul mantello.

I religiosi vadano con i piedi scalzi, portando solamente i sandali. Si servano di un povero cappello per ricoprire il capo.

In casa tutti i religiosi porteranno un berrettino povero, modesto e religioso. I sacerdoti poi e i chierici si serviranno della berretta ecclesiastica, detta volgarmente berretta da prete. In chiesa però dovranno tutti starvi col capo scoperto, eccettuati i calvi e gl'infermi, ai quali si permette l'uso del medesimo berrettino.

Sotto la tonaca porteranno un sudario di lana e le mutande di tela comune; ma mentre stanno in missione, o fanno viaggio, potranno servirsi del sudario di tela per il sudore.

CAPO VI

Di ciò che dovrà osservarsi prima di ricevere i novizi

Chi vorrà essere ammesso nella Congregazione, dovrà presentare le fedeli autentiche non solamente di battesimo, ma anche della probità della vita e bontà di costumi; e se sarà per essere ricevuto in qualità di chierico, dovrà altresì far constare di essersi convenientemente esercitato nello studio delle lettere. Si dovrà inoltre da ognuno presentare l'attestato d'essere in istato libero, di buona fama, e di non essere inquisito in alcun tribunale.

E senza le fedeli e testimonianze suddette non si accetterà mai veruno, quantunque se ne avesse cognizione. Sarà inoltre in libertà dei Superiori di esigere quegli attestati che giudicheranno opportuni.

E queste testimonianze si conserveranno di poi nell'archivio del Noviziato dove si terranno altresì le altre scritture spettanti al Ritiro, e due libri mastri, in uno dei quali si noterà il nome, il cognome, e la patria di chi sarà aggregato a questo Istituto, ed il giorno della sua vestizione; e nell'altro si registrerà il giorno della professione fatta dai novizi, a tenore delle apostoliche costituzioni.

Non si riceverà alcuno in Congregazione che abbia passato l'età di anni venticinque, ovvero abbia vestito l'abito di altro Istituto, eccettuati solamente quei soggetti, che per eccellenza di virtù, meritassero d'essere in questo punto dispensati. Questo però non si faccia senza una speciale approvazione del Preposito Generale, da cui questi tali dovranno portare la testimoniale scritta dell'accettazione.

Fuori di questo caso si accettino in Congregazione giovani di fresca età, siccome quelli che più agevolmente si dirigono secondo lo spirito dell'Istituto, e si accostumano secondo la regolare osservanza.

L'accettazione dei novizi da farsi dal Provinciale non oltrepassi quel numero che si potrà ogni anno prefiggere dal Preposito Generale.

Chiunque sarà stato approvato per l'accettazione, prima d'essere ammesso alla religiosa vestizione, conviverti coi nostri per qualche tempo, secondo il prudente beneplacito dei Superiori del noviziato, vestito dei suoi abiti.

Intanto si unifornerà agli altri nell'osservanza e se ne farà prova con esercitarlo nell'umiltà; laonde gli s'imporrà di lavare i piatti, servire in cucina, spazzare la casa, e dare altri saggi di cristiana commissione e pazienza.

Per il medesimo fine si riprenderà pubblicamente, massime in refettorio, mangerà qualche volta in terra, ed eseguirà quell'altre prove d'umiltà e mortificazione, che dai Superiori gli verranno ingiunte, acciò venga facilmente a conoscersi, se veramente ami d'essere disprezzato, e sia morto a se stesso ed al mondo, per vivere solamente a Dio e per Dio, nascondendo volentieri la sua vita in Gesù Cristo, il quale per bene nostro volle essere trattato come l'obbrobrio degli uomini, l'abbiezione della plebe, e rendersi a noi perfettissimo esempio di tutte le virtù.

Non si abbia nessun riguardo alla condizione della persona; ma chi è di stirpe nobile, si esamini con più lunga ed accurata prova, in modo però che il tutto sia sempre regolato da una benigna carità congiunta con una savia prudenza.

Adempite che saranno debitamente tutte queste parti, si convocherà il capitolo, nel quale dovrà ognuno dare il libero suo voto, per decidere se il soggetto proposto debba essere ammesso, ovvero escluso dalla Congregazione.

Approvato e ricevuto, si occuperà, per lo spazio di dieci giorni, negli esercizi spirituali e in pie meditazioni, acciocchè acquistando maggior lume ed amor di Dio, meglio si disponga, e si prepari a fare il sacrificio di sè stesso.

CAPO VII

Del modo di vestire i religiosi della Congregazione

Dopo che sarà adunata in chiesa tutta la religiosa comunità, verrà quello che dovrà essere vestito, e si presenterà col suo solito abito. Quindi il Superiore locale farà un opportuno discorso, in cui lo animerà a patir volentieri per amor di Dio, esponendogli qual prezioso tesoro di eterni beni sia quello di cui da Gesù vengono favoriti i suoi veri seguaci.

Dopo di aver benedetta la tonaca secondo il comune rito di Santa madre Chiesa, la metterà in, dosso al novizio presente; indi gli porrà una croce in ispalla, ed una corona di spine in capo, recitando rispettivamente le seguenti formule:

Accipe, Frater charissime, crucem Domini N. J. C.; abnega temetipsum, ut babeas partem cum illo in vitam aeternam - Amen - Accipe, Frater charissime, spineam Coronam Christi Domini, humilia temetipsum sub potenti manu Dei, et esto subiectus omni creaturae propter Deum Amen -.

Compita che sarà questa funzione il medesimo Superiore e gli altri religiosi annunzieranno al novizio la pace, e con lieto sembiante lo incoraggeranno a portare costantemente e di buon animo la croce di Gesù Cristo. Di poi nella stanza, deposte le vesti interiori da secolare, si metterà il sudario di lana e le mutande.

CAPO VIII

Dell'elezione e dell'ufficio del maestro dei novizi

L'elezione del maestro dei novizi spetterà al P. Preposito, o al Provinciale e suoi Consultori in ciascuna provincia con licenza del Preposito Generale, qualunque volta fuori del capitolo si debba destinare un altro, che dopo la professione abbia passato almeno dieci anni in Congregazione con esempio di virtù, ed abbia d'età almeno trentacinque anni, e sia inoltre versato nelle cose di spirito, e fornito di quella carità e prudenza, che per un ufficio di tanta importanza si richiede.

Sarà di lui obbligo l'educare i novizi secondo lo spirito e l'osservanza dell'Istituto, istruirli nell'orazione, rendendoli cauti in guardarsi dagli inganni del demonio e dagli altri pericoli, acciò cammino con sicurezza nell'intrapresa carriera del divin servizio. Si porti sempre con moderazione, circospezione, soavità e saviezza, e farà in ogni cosa spiccare la carità, massimamente quando occorrerà di correggere e penitenziare alcuno. Ammonisca i colpevoli con mansuetudine e prudenza e con soavità imponga la penitenza proporzionata alla colpa. Con tal mezzo i colpevoli facilmente si emenderanno, ai difetti non mancherà il castigo, ed egli stesso acquisterà stima e venerazione.

Dia con diligenza, a coloro che deve ammaestrare, un'esatta notizia dell'Istituto; faccia conoscere lo spirito della Congregazione; ne inculchi il fine, affinché i novizi, camminando per la medesima strada, compiano essi pure santamente quelle cose che si fanno dagli altri che hanno già emessa la professione. Inculchi loro soprattutto la frequenza dell'orazione e l'assiduo esercizio delle virtù proprie dello stato religioso, particolarmente l'amore del proprio disprezzo.

Procuri che ognuno dica pubblicamente in refettorio la colpa dei suoi difetti e mancamenti.

Secondo che sarà convenevoli, li correggerà, li riprenderà, li mortificherà, raccomanderà loro la pratica dell'umiltà, e spesso li farà esercitare in atti d'umiliazione e di abbiezione, acciocchè vincendo se stessi, mortifichino le proprie passioni.

Dovrà però tutto questo praticarsi dal Maestro con prudenza e dolcezza, e più coll'esempio che con le parole. Attenderà inoltre ad istruirli nella modestia e compostezza esterna da osservarsi in pubblico ed in privato, con la mortificazione degli occhi, della lingua e degli altri sentimenti, affinché custodiscano così più facilmente il cuore, e spogliati d'ogni disordinato

affetto tengano la mente occupata in Dio, imitino le virtù di Gesù Cristo, e vivano del suo spirito.

Fuori del tempo stabilito i novizi non parlino mai Ira di loro, e non permetta mai il Maestro che parlino con altri, molto meno con persone secolari, ancorché fossero parenti. Ma se per giusta causa occorrerà che ciò debba permettersi, vi si trovi egli, ovvero il Coadiutore, presente, invigilando che si diportino con modestia e circospezione né si trattengano più di quello che sarà espediente; ma compito prestamente il dovere, tosto si ritirino a raccogliere lo spirito in Dio.

Sia cura del Maestro di procurare che i novizi operino sempre con gran rettitudine e sano raccoglimento, e sia il loro interno animato da gran fervore, congiunto con illibata purità d'intenzione, e che si diportino in tutto come chi sta alla presenza di Dio, e solo per piacere a Dio.

Usi insomma tutta la premura per far sì che essi siano educati secondo lo spirito della vocazione; sapendosi per esperienza, che dalla retta educazione dei novizi dipende il bene di tutta la Congregazione.

Laonde per conseguire ciò che tanto importa, diffidando umilmente di sé stesso, riponga in Dio ogni sua speranza, da Lui implorando il lume opportuno, e viva in modo che i suoi costumi siano modello di quelle virtù, che brama insinuare negli altri.

Non permetta ai novizi di scrivere lettere senza necessità, ed avverta, che non si faccia giammai cosa non conveniente alla religiosità dell'Istituto.

Il Direttore dei novizi, o suo Coadiutore, tre o quattro volte alla settimana prima della recita in coro dell'Ora Sesta farà un esame purgativo o istruttivo secondo che giudicherà più utile al profitto spirituale dei novizi. Negli altri giorni ognuno farà un esame particolare in istanza, prima della lezione spirituale.

Ogni giorno altresì dopo la lezione che si farà in comune, il Direttore, o Coadiutore, andrà insieme coi novizi processionalmente per il Ritiro recitando il santo Rosario, ed all'ora determinata visiteranno il SS, Sacramento dell'Altare colla recita delle prescritte orazioni.

Di poi usciranno insieme col Direttore o Coadiutore, a prendere un poco d'aria per sollevarsi; e quando per le contrarie circostanze o del tempo o del luogo non potrà ciò effettuarsi, si supplirà con qualche altro sollievo che detterà la prudenza, avvertendo di non ammettere giammai divertimenti inutili, alieni dalla religiosità e contrari al raccoglimento dello spirito.

E perché nell'anno della loro probazione non sono i novizi intenti ad altro studio che a quello dello spirito, perciò dopo aver fatta l'orazione della mattina, ed avere ascoltato la santa Messa ed al giorno, dopo la predetta recitazione del Rosario, si farà quotidianamente, per lo spazio almeno di mezz'ora, la spiegazione di qualche sacro libro, principalmente del nuovo Testamento, sopra di cui i medesimi novizi faranno qualche riflessione pia e morale. E nel rimanente del tempo, che sopravvanzerà alle consuete osservanze staranno ritirati in istanza, secondo che disporrà il beneplacito del Rettore o Direttore.

Il Direttore userà ogni buona maniera per consolare e confortare quelli che saranno angustiati da malinconia, o da scrupoli, dando loro l'opportuno sollievo. Si porti in questo con somma carità e prudenza, e mostri loro buon volto, acciò prendano quindi animo di manifestargli con confidenza i loro mali interni, ed acquistando con opportuno rimedio la quiete del cuore, proseguano con maggiore spirito l'intrapresa strada della perfezione.

Siano i novizi pronti in obbedire volentieri al Direttore, né facciano giammai cosa alcuna senza la sua licenza e benedizione, né escano di casa. Siano sinceri in iscoprire a lui tutti i nascondigli del loro cuore, dandogli esatto conto dei lumi e dei sentimenti che vengono loro concessuti da Dio nell'orazione. Manifestino altresì le tentazioni, le malinconie, le ripugnanze, le aridità e finalmente siano fedeli in accusare i propri difetti senza scusarsi o giustificarsi.

Stiano bene avvertiti di non mancare giammai in questa parte: altrimenti correranno rischi di restare ingannati dal demonio, di perdere la pace del cuore, concepir rincrescimento dello stato religioso, e finalmente abbandonare per loro colpa anche la Congregazione: il che suole Iddio permettere in pena della superbia ed infedeltà usata in tener nascosto quel male, che per non essere stato curato in tempo, li conduce in ruina. Ma per l'opposto, quelli che procederanno con fedeltà e sincerità, non saranno abbandonati dal Signore, il quale resiste ai superbi, e concede la sua grazia agli umili; anzi verserà sopra di loro a piena mano i suoi doni, ed essi godranno una gran pace, faranno nelle virtù straordinario profitto, e finalmente, mediante il divino aiuto, giungeranno alla perfezione della vera santità.

In ciascuna Provincia si assegnerà una casa per il noviziato, e spetterà al Preposito Generale e suoi Consultori il destinare questa casa.

CAPO IX **Della probazione dei novizi**

La probazione dei novizi sarà di un intero anno, compito il quale professeranno i voti semplici di ubbidienza, povertà volontaria e castità. A questi si aggiungerà il quarto, di promuovere cioè la memoria e divozione della Passione e Morte di Gesù Cristo Signor Nostro; ed in tal funzione si concederà loro il sacro segno descritto nel capo quinto.

Se qualche religioso dopo la professione si rendesse incorreggibile in qualche notevole mancamento, e si portasse in modo che col suo male fosse di danno agli altri, e potesse essere di disturbo alla pubblica pace, e pregiudiziate alla buona fama di tutta la Congregazione, sarà in libertà dei Superiori di mandarlo via, secondo prescrive la Costituzione della f.m. di Clemente XIV: *Supremi Apostolatus: acciocchè qual pecora infetta., che non vuole essere curata, non sia d'infezione all'ovile.*

Non sarà però lecito ad alcuno per qualsivoglia pretesto, di partirsi spontaneamente dalla Congregazione, dopo che in essa avrà fatta la professione.

CAPO X

Di chi dovrà ammettersi alla professione dei voti semplici

Prima che alcun novizio si ammetta alla religiosa professione, si esaminerà diligentemente, se abbia una ferma volontà di tendere, per quanto potrà, alla perfezione secondo l'osservanza delle nostre Costituzioni.

Si tollererà se avrà talvolta commesso qualche difetto, purché non sia tale, che dia indizio d'animo pravo, o leggiero o d'indole dura, ed abbia atteso seriamente ad emendarsene. Ma se avrà commesso qualche delitto scandaloso, sia assolutamente espulso.

Si devono ancora licenziare coloro, i quali avessero qualche infermità incurabile, per cui fossero inabili all'osservanza delle Costituzioni; e però dovranno i novizi manifestare ogni loro occulta indisposizione, altrimenti sarà nulla la professione di chiunque avrà tenuto occulto qualche male grave insanabile, protestandosi costantemente la Congregazione di non tenere assolutamente per legittimamente ammessi questi tali, ma di espellerli anche dopo la professione, quando verrà a scoprirsi un tal male.

CAPO XI

Del modo di fare la professione dei voti semplici

Chi sarà per fare la professione, dovrà antecedentemente essere approvato con i voti, che segretamente e liberamente dovranno darsi non solamente dal Superiore della casa del noviziato, ma anche da tutto il Capitolo locale composto dei Sacerdoti e degli altri religiosi professi costituiti in Ordine Sacro, esclusi sempre i laici, sebbene professi, i quali sono privi del diritto di voto.

Per la legittima approvazione dovranno concorrervi due delle tre parti di voti. Quindi, premessa quest'approvazione, il novizio farà la religiosa professione.

In tal funzione, secondo il rito proprio di questo Istituto, gli sarà posta la croce in ispalla, la corona di spine in capo, e gli si attaccherà avanti il petto il segno col nome Santissimo di Gesù.

Intanto un sacerdote reciterà con pausa la Passione del Signore nell'evangelio di S. Giovanni, e giunto a quelle parole: Emisit spiritum, il novizio, secondo la formula posta al fine di questo capitolo, farà i voti di ubbidienza, di povertà volontaria, di castità, e di promuovere, secondo le proprie forze, la memoria e devozione della Passione e Morte di Cristo Signor Nostro, in quella guisa che si dispone in queste Costituzioni; e si terminerà la funzione con la processione intorno

La professione dei novizi si dovrà fare avanti il Preposito Generale o Provinciale, o avanti chi sarà deputato dall'uno o dall'altro.

Io N.N. faccio voto e prometto con voto e promessa semplice, a Dio onnipotente, alla B. Vergine Maria ed a tutta la corte celeste, ed a voi, o Padre, Povertà, Castità ed Obbedienza; di più, di promuovere, secondo che comporteranno le mie forze, nei cuori dei fedeli, la devozione alla Passione del Signore, a tenore delle Regole e Costituzioni della Congregazione dei Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia.

CAPO XII

Dell'osservanza dei voti, e prima dell'ubbidienza

L'ubbidienza si deve riputare come la pietra fondamentale di tutta la perfezione, ed è oracolo delle sacre Scritture, che: *Vir obediens loquetur victoriam*: (Prov. XXI, 28) chi è ubbidiente canterà la vittoria. Procurino pertanto i religiosi di questa minima Congregazione di professarla non solamente colle parole, ma anche santamente con i fatti.

La loro ubbidienza sia cieca, abbiano di se stessi bassa stima, ed amino e godano d'essere disprezzati per conseguire più facilmente la religiosa perfezione. Eseguiscono i comandi con prontezza, con semplicità e di buona voglia. Non tardino punto, allorché in qualsivoglia maniera saranno chiamati agli esercizi della comunità, od ad altre incombenze.

Non scrivano mai lettere senza licenza del Superiore, a cui anche le presenteranno per essere da lui sigillate, e nelle mani di lui anche si consegneranno quelle che si riceveranno, ed avrà egli la libera facoltà di leggerle e darle a chi sono dirette. Avverta però di non leggere, senza necessità e senza giusta e ben conosciuta causa, le lettere concernenti gli affari dell'anima, scritte a quelli i quali attendono alle apostoliche missioni.

Nessuno potrà leggere o ritenere le lettere che spettano ai Superiori maggiori, tanto quelle scritte da loro, quanto quelle che ad essi sono dirette, se non avrà giurisdizione sopra i medesimi; che anzi il Rettore di casa le dovrà sigillare in presenza di quelli che gliel'esibiscono, e sarà permesso ad ognuno di scrivere ad essi anche ai nascosto; e se il Rettore farà qualche attentato di violare questa determinazione, o impedire questa libera facoltà sia deposto dal proprio officio.

Fuori dalla comune mensa si asterrà ognuno assolutamente dal mangiare e bere senza la licenza del Superiore. Quanto più si darà libertà alle proprie passioni, tanto più diverranno esse gagliarde e moleste, né avrà mai pace chi vorrà secondare il proprio capriccio.

Procuri il Rettore di governare e trattare i religiosi con soave carità, ed usi verso di loro ragionevole ed onesta condiscendenza.

L'ubbidienza di cui si farà voto nella professione, importerà l'obbligo d'ubbidire primieramente al Sommo Pontefice, di poi ai Superiori di Congregazione, che hanno giurisdizione, cioè il Preposito Generale e Provinciale, il Rettore della casa, e qualunque altro Superiore delegato dallo stesso Preposito Generale, o Provinciale.

Sarà però cura particolare dei nostri religiosi di mostrare profondo essequio ed umile deferenza a Vescovi ed Ordinari, nelle diocesi dei quali sono fondate le nostre case, e cercheranno con tutto il rispetto e riverenza, di secondare i loro voleri in ciò che spetta il bene delle anime commesse alla cura dei medesimi, in guisa che, quando essi richiederanno i nostri per operare secondo la pratica dell'Istituto, il Preposito Generale, o Provinciale, procuri di mandare quei soggetti, che giudicherà idonei.

CAPO XIII **Della povertà**

La povertà è lo stendardo sotto di cui deve militare tutta la Congregazione; e però in vigore del voto non sarà mai lecito di possedere beni stabili sotto qualunque titolo, eccettuati i fondi annessi di orto, di prato e selva per uso di casa, e per la necessaria coltivazione dei medesimi fondi. Non sia mai lecito vendere i frutti che sopravvanzeranno, né avere rendite determinate e stabili, o in comune, o in particolare, se non a norma della Costituzione Apostolica, che incomincia « *Supremi Apostolatus* ».

A ciascuno però dei religiosi sarà lecito di riservarsi il regresso ai propri beni, in caso che, secondo la suddetta Costituzione Apostolica, conceduta specialmente a noi, lasciando l'Istituto della Congregazione già abbracciato, ritornasse alla condizione di secolare; e però prima di fare i voti semplice, rinunzieranno all'usufrutto dei beni, che posseggono nel secolo, in favore di qualche consanguineo, o affine, oppure di qualche altra persona, secondo verrà loro suggerito dalla carità, o pietà.

Inoltre se mentre perseverano in Congregazione passeranno da questa all'altra vita, allora i detti beni, e diritti in ogni maniera, e senza disposizione testamentaria, o altra dichiarazione s'intendono assegnati, conceduti, e lasciati in favore di quelli, ai quali spetta de jure.

In vigore poi della Regola, le stanze dei nostri religiosi non debbono essere ornate di cosa veruna particolare, né sia lecito tenere in quelle se non le cose necessarie con licenza del Superiore.

A niuno però sarà lecito, e neppure agli stessi Superiori, di tenere in cella cose da mangiare e da bere, di qualunque sorta siano; ma per queste cose si destini un luogo conveniente da serrarsi a chiave, affinché il Superiore o altro assegnato da esso, possa provvedere alle necessità dei religiosi.

Non vadano i nostri ordinariamente questuando di porta in porta; sarà però lecito in tempo della raccolta del grano, del vino, dell'olio e dei legumi, di far la cerca di quanto è necessario, nella propria diocesi ed anche in altre con la licenza del Vescovo od Ordinario. Non si faccia cerca d'altre cose, se non colla licenza del Preposito Generale o Provinciale.

I danari, i quali saranno dati per la chiesa, per elemosina di messe, o per qualunque altro titolo di pietà, si riceveranno dal Superiore, o da altro deputato dal medesimo, e si potranno ritenere in una cassa serrata a due chiavi, una delle quali starà in mano al superiore, e l'altra del Vicario, e, in di

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

lui assenza, di assenza, di un sacerdote da destinarsi. Il Vicario poi, o l'altro sacerdote sostituito in sua vece, sia sempre presente ogni qualvolta il Rettore metterà o prenderà denari dalla stessa cassa.

I denari per le spese ordinarie si somministreranno dal Vicario con licenza del Superiore, e poi in ciascun mese renderà conto della sua amministrazione al Rettore, e si segnerà questo rendimento di conti in un libro mastro, in cui dovrà anche registrarsi tanto l'introito che l'esito, colla sottoscrizione di ambedue.

Non sia lecito al Rettore della casa di fare spese straordinarie, né dare alcuna cosa in mutuo, né imprestare libri della biblioteca se non col consenso del Capitolo locale.

Se poi accadrà, che qualcuna di queste spese passi la somma di dieci scudi, se ne domanderà la licenza al Superiore Maggiore.

Affinché poi tutte le case della Congregazione si mantengano unite insieme col vincolo di reciproca carità, tutti i beni di ciascuna siano comuni alle altre, cosicché il Generale o Provinciale secondo che detterà la prudenza ed esigerà il bisogno, possa piamente, secondo gli parrà bene in Domino, disporre della roba e dei denari di qualunque casa per soccorso delle altre, purché non siano cose di gran prezzo, né la somma di denaro sia tale, che secondo le pontificie Costituzioni, si esiga il beneplacito Apostolico.

Che però si proibisce ad ogni Superiore locale, che non ardisca giammai in veruna maniera di vendere cosa alcuna senza il consenso e la licenza del predetto Superiore maggiore. Che se, dopo che si sarà provveduto a tutti i bisogni delle case e delle chiese della Congregazione, avanzerà qualche cosa, si dispenserà immediatamente ai poveri: la qual cosa si ordina in modo particolare pei frutti dell'orto, ovvero giardino, dei quali non si potrà fare mai vendita, ma si daranno ai poveri, ed ai benefattori.

Non si prendano mai pesi perpetui di messe; sarà però lecito di soddisfare la celebrazione delle medesime, o di altre, ogni qual volta ne venga imposta la commissione, e riceverne la congrua elemosina.

Sarà in libertà di ciascun sacerdote di celebrare una messa la settimana o per sé o per altri, purché non ne riceva veruna elemosina.

Dovendo i religiosi intraprendere qualche viaggio, potrà il Superiore locale somministrare qualche somma di denaro, acciò in caso di necessità o, bisogno, possano provvedersi con modestia e parità religiosa. Terminato il viaggio, si dovrà render conto del denaro ricevuto al proprio Superiore.

Non sia mai lecito a veruno, di procurarsi, sotto qualunque pretesto, alcuna particolare elemosina senza licenza del Superiore. Ciò che si sarà donato spontaneamente si impiegherà in comune sovvenimento dei religiosi. Siano tutti bene esatti nell'osservanza di questo punto, e si manifesti anche, secondo l'occorrenza, ai benefattori, acciocché non resti luogo a verun errore, ma si regoli sempre ogni cosa prudentemente e santamente, secondo l'amore e l'osservanza della religiosa povertà.

Se alcuno avrà ardimento di trasgredire questa legge, sia castigato con pena proporzionata alla colpa, e si dia ai poveri ciò che sarà stato così ricevuto; imperocché, si deve tener per certo, che nella Congregazione

regnerà lo spirito della religiosa perfezione, fintanto che si manterrà in essa intatto il vigore ed amore alla volontaria povertà; e se questo verrà ad estinguersi, sarà ogni cosa messa in disordine dalla cupidigia, e andrà in decadenza la santa osservanza.

CAPO XIV

Della povertà che dovrà osservarsi nelle chiese e case della Congregazione

Nelle chiese, le quali dovranno essere fabbricate senza eccesso di spese, si faccia sempre spiccare col decoro un'esatta pulizia. Non si abbia in esse cosa alcuna di grandioso, di vano, di raro, che cagioni distrazioni di spirito.

Le sacre suppellettili siano monde, decenti, ed adatte; cosicché, per quanto ci permette la nostra condizione, sian convenienti ai divini misteri, ed al santo sacrificio della Messa. Non si proibisce però in esse l'oro e l'argento, o verun altro prezioso ornamento, atto ad accrescere maestà e decenza al divin culto.

Le stanze da dormire siano piccole e modeste, ornate solo di poche sacre immagini ordinarie, di due o tre sedie povere, ed un piccolo tavolino di legno. Il letto sia largo non più di cinque palmi, lungo a proporzione, ed alto dal pavimento circa un palmo; i cavalletti e le tavole siano di legno. I pagliericci con il cuscino siano pieni di paglia; le coperte secondo il bisogno della stagione ed usuali secondo la povertà.

Le infermerie siano spaziose e grandi, a proporzione del numero degl'infermi, in buona situazione, ed in tutto ben disposte.

Il refettorio sia povero, senza magnificenza di tavole, di sedili o di altra cosa preziosa. Le tovaglie e le salviette siano di tela ordinaria, ma secondo la decenza e la pulizia. I vasi tutti siano conformi alla santa povertà. I cucchiari e le forchette siano di legno o di osso.

In cucina si faccia ogni cosa con gran carità e pulizia, acciò il cibo non rechi nausea, né sia di danno alla stomaco.

Oltre la dispensa, dove si terrà tutto ciò che concerne il vitto, si destinerà anche un'altra stanza, per conservare in essa le vestimenta dei religiosi e le altre domestiche suppellettili.

Nella libreria, oltre i libri, si terranno anche in pronto penne, carta, calamaio, forbici, temperino ed ostie da sigillare, per uso dei religiosi.

Sarà poi in libertà del Rettore il permettere che tali cose ed altre necessarie si tengano da ognuno nella stanza; e lo stesso si dice dei libri, che saranno utili e necessari. Sarà però migliore esercizio di virtù e maggiormente meritorio, se ogni volta si domanderà in ginocchio al Superiore, a titolo di elemosina, ciò che farà di bisogno, avendo in tutte le cose unicamente in mira di portarsi da veri poveri, tanto nell'esterno quanto nell'interno, come veri imitatori di Gesù Cristo; e per ottenere tal bene, gioverà sommamente aver sempre avanti agli occhi gli esempi della vita del nostro

Salvatore, il quale per amor nostro si degnò di nascer povero, vivere bisognoso, e morir nudo su di una croce.

CAPO XV **Della castità**

Essendo la castità una virtù angelica, useranno perciò i religiosi ogni attenzione per portarsi sempre con modestia anche angelica. E per ben riuscire in questa virtù, siano umili, resistano alle proprie passioni, mortifichino la carne, siano assidui nell'orazione, e procedano sempre con gran cautela e circospezione. Diffidino di se stessi, ripongano in Dio la loro fiducia, e con timore e tremore operino la loro salute.

Non parlino con donne, se non che per necessità, o altra giusta causa, ed allora si ottenga prima la licenza dal Superiore; e quando ciò occorra fuori di Ritiro, si domandi la licenza al compagno, e parlino con brevità di parole, con modestia, massime di occhi, tenendoli fissi in terra, e con religiosa gravità. Se si dovesse parlare con esse in qualche stanza, si tenga la porta aperta in modo, che il religioso possa esser veduto e non udito dal compagno.

Non sia lecito andare ai monasteri di monache, se non quando sono richiesti, affine di procurare la loro eterna salute, avendone prima ottenuto la licenza dal Vescovo o dall'Ordinario del luogo e dal Superiore.

Trovandosi nelle case dei benefattori e de secolari, procedano sempre con gravità e modestia religiosa. Non siano ciarloni, e si astengano onninamente da quelle cose, che in qualunque modo distraggono l'animo dall'interno raccoglimento, ma piuttosto parlino di cose utili alla salute delle anime. Cerchino di custodire con tutta diligenza i propri sentimenti, e soprattutto tengano a freno gli occhi.

In tavola si portino con sobrietà e temperanza e tengano il loro interno raccolto in Dio.

Vadano sempre muniti di una filiale e fervida devozione verso l'Immacolata Madre di Dio procurino d'imitare le sublimi virtù di lei, e ne implorino in tanti pericoli il potente patrocinio.

CAPO XVI

Del voto di promuovere presso i cristiani la devozione e grata memoria alla Passione e Morte di N. S. G. C.

Quei che si occupano nel predicare la divina parola, avranno gran premura nelle apostoliche missioni di eccitare efficacemente e con fervore i popoli fedeli, a meditare i misteri della vivifica Passione e Morte di Gesù Cristo, ed a pensarvi spesso con affetto di devozione. Si farà questo massimamente la sera dopo la predica, proponendo a viva voce l'esercizio di questa meditazione, con tal misura di tempo, che non oltrepassi lo spazio di mezz'ora. Se ne tratterà anche da chi fa il catechismo la mattina, proponendo qualche divoto sentimento sul medesimo argomento.

Con brevità e chiarezza s'insegnerà la maniera pratica di meditare, con divozione e con frutto, questi sacrosanti misteri, e si userà ogni diligenza per

far che la medesima meditazione si renda molto familiare e perseverante. Alle persone idiote e dedite ai lavori della campagna, ed incapaci di esercitarsi in formali meditazioni, s'insegnerà il modo di supplirvi, con brevi riflessioni, atte ad eccitare il cuore a frequenti divoti affetti, ovvero orazioni giaculatorie.

Ed acciocché questi documenti si riducano alla pratica, si usi un metodo d'istruire facile e semplice, adatto al bisogno. Si raccomandi loro di offrire sempre ogni patimento in unione di quanto ha patito per noi il divin Redentore, e dimostrino quanto ciò importi, quanto sia vantaggioso e meritorio per conseguire gran premio, e procurino di diminuire e togliere le difficoltà. Questo stesso s'insinuerà nelle confessioni, secondo le circostanze del luogo e delle persone.

I sacerdoti che non saranno applicati alla predicazione, avranno a cuore di corrispondere in qualche altra maniera, che potrà loro opportunamente riuscire, quando confessano, insegnano la dottrina cristiana, tengono conferenze spirituali, ed in ogni altra opportuna occasione.

Gli altri religiosi poi, ed i fratelli laici, ai quali non competono tali ministeri, per soddisfare all'obbligo del voto, reciteranno ogni giorno, con affetto di pietà e devozione, cinque Pater ed Ave, in memoria ed onore della Passione del Signore, pregandolo fervidamente ad assistere colla sua grazia quelli che promuovono questa santa divozione.

A chi avrà efficace desiderio e vera premura di cooperare ad un tanto bene, non mancheranno altre frequenti occasioni per farlo, con gran vantaggio dell'anima propria e del prossimo; imperocché l'amor di Dio è ingegnosissimo, né si mostra tanto con le parole, quanto con le opere e con gli esempi.

CAPO XVII

Del digiuno da osservarsi in questa Congregazione.

Non si prescrive in Congregazione alcun digiuno, la cui trasgressione renda reo di peccato mortale, fuori di quelli, che sono comunemente comandati ai fedeli dalla S. Chiesa.

Dovranno i religiosi digiunare non solamente nei giorni in cui obbliga l'ecclesiastico precetto, ma anche nel tempo dell'Avvento del Signore, della Quaresima e nella feria quarta e sesta, e nel sabato di ogni settimana.

Saranno però esenti dal regolare digiuno, se nella feria quarta e sabato cada qualche festa di precetto, o qualunque festa della Beata Vergine Maria, degli Evangelisti, della Conversione di S. Paolo, delle due cattedre di S. Pietro, dell'Esaltazione della Santa Croce, del Patrono o titolare della chiesa, e nel giorno della sua dedicazione, inoltre nel giorno di S. Maria Maddalena penitente. Nella feria sesta si osserverà sempre digiuno, seppure non si celebrasse officio doppio di prima classe.

CAPO XVIII

Del modo di osservare il digiuno in Congregazione.

Si proibisce ai religiosi di mangiar carne nelle case della Congregazione fuorché per causa d'infermità; ma si potranno mangiare uova, e latticini. Nei giorni di digiuno si contenteranno di una minestra, e di una pietanza di cibi quaresimali. Sarà però in libertà del Superiore aggiungervi una vivanda di erbe, ed i frutti.

Nel venerdì però si darà a pranzo la sola minestra ed una sola vivanda di erbe, eccettuati quei venerdì nei quali cade qualche festa di precetto, o qualche altra festa di quelle che sono indicate nel capitolo precedente; così ancora quei venerdì, che vengono nell'ottava del Natale, della Pasqua, e del Corpus Domini.

Nei giorni di lesta, e nei giovedì si daranno due pietanze; in tutti gli altri giorni poi una pietanza sola con una vivanda di erbe; sarà lecito al Superiore di aggiungervi i frutti ed il cacio, se potrà farlo comodamente. Nelle maggiori solennità si daranno tre pietanze.

Procurerà il Superiore che i cibi siano preparati con diligenza e carità, e provveda con discretezza al bisogno di ognuno; e perciò, quando potrà comodamente, somministri volentieri le cose dette di sopra.

Non si lamentino però i religiosi, se ciò non sarà loro dato; ma, prendendo quindi occasione di maggiormente esercitare in tali giorni la virtù, piglino ogni cosa in buona parte, né sparlino mai di lui per qualsivoglia cagione. E chi si porterà diversamente, non solo offenderà Iddio, ma sarà ancora debitamente punito.

Si darà il pane ed il vino secondo il bisogno di ognuno.

Nei giorni di digiuno per la colazione della sera si darà un solo piattino. Negli altri giorni, in cui non si digiuna, si farà una congruente e moderata cena.

Non si dispensi giammai il silenzio nel refettorio per qualsivoglia occasione o motivo, quantunque vi si trovassero forestieri e personaggi ragguardevoli, e si solennizzasse qualunque festa; ma si faccia in tutto il tempo della mensa la lezione spirituale, eccettuato il tempo della colazione della sera nei giorni di digiuno.

Non saranno i religiosi obbligati al digiuno di regola quando fanno viaggio; ma dopo aver annunziato l'evangelica benedizione alla casa dei benefattori dai quali saranno accolti, con quelle parole: Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea, mangeranno ciò che sarà loro somministrato, procurando però sempre, anche quando stanno fuori, di portarsi con gran temperanza, sobrietà e modestia per tenere più facilmente la mente rivolta a Dio: imperocché godendo della divina conversazione, avranno a nausea i cibi carnali, e saranno agli altri di buona edificazione.

Si ricordano, che il fine di questa Congregazione è di osservare non solamente i comandamenti della legge divina, ma inoltre per quanto si può, i consigli evangelici; e per conseguire ciò più facilmente, si richiede frequente orazione, astinenza, umiltà, mortificazione del corpo e disprezzo di se

stesso. Questi saranno ottimi mezzi per alzare la mente a Dio, e scansare le insidie del demonio. Laonde, quantunque il nostro digiuno non renda rei di peccato mortale i trasgressori, si dovrà ad ogni modo osservare con tutta esattezza e diligenza, come gli altri dall'ecclesiastico precetto ingiunti.

E però, quantunque il Superiore locale possa per qualche giusta causa dispensare alcuno dall'osservanza del medesimo digiuno, non potrà per altro esentare tutta la religiosa famiglia, fuorché quando v'intervenissero quelle urgenti cause, che sono bastevoli per esimere dall'obbligo del digiuno ecclesiastico.

Quanto sia giovevole il digiuno all'anima ed al corpo, s'intenderà da chi leggerà ciò che ne hanno scritto i SS. Padri e Dottori della Chiesa, particolarmente S. Basilio, S. Giov. Crisostomo, ed il Pontefice S. Leone, che ne trattano assai bene, e basterà questo per inculcare l'osservanza di una opera tanto importante e meritoria.

CAPO XIX

Degli altri esercizi spirituali della Congregazione

Nel decorso dell'anno, dopo di aver riposato per lo spazio di cinque ore, si alzeranno la notte a cantare le divine lodi.

L'Ufficio divino si reciterà in coro in tono di peni . tenga, con la dovuta pausa ad ogni verso, acciò vi sia tempo da meditare quel che si dice, e possa così riportarsi quel frutto copioso e soave, che il salutevolissimo pascolo della divina Scrittura somministra a chi salmeggia non solamente con la lingua, ma anche con la mente e coi cuore.

Eccettuati gli uffici celebrati solennemente, in contrassegno di riverenza e devozione verso l'infinita Maestà, si reciterà tutto l'ufficio divino in piedi, fuorché nel tempo delle lezioni del Mattutino, nel quale sederanno.

Avanti il principio di ogni ora canonica diranno profondamente incbinati:

In nomine Jesu Omne genuflectatur, coelestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus noster Jesus Christus in gloria est Dei Patris.

Nei giorni prefissi dopo il Mattutino si farà la disciplina, e di poi dal primo di ottobre fino al primo di aprile si farà un'ora di orazione mentale e nel resto dell'anno se ne farà mezz'ora, stando tutti insieme nello stesso luogo; né sarà permesso ad alcuno in tal tempo, come anche in quello del Divino Ufficio partire senza licenza del Superiore. Di poi in tempo di inverno andranno a scaldarsi, re. citando il cantico: Benedicite omnia opera Domini Domino: Quindi si ritireranno alla stanza fino all'ora di Prima.

Se alcuno si sentirà dal fervore animato a rimanersene in orazione, ne domanderà licenza al Superiore, il quale non la negherà a chi conoscerà conveniente di concederla.

Dal primo di ottobre fino al primo di aprile tre ore dopo il coro della Notte, e nel resto dell'anno dopo due ore e mezza dal detto Coro si alzeranno i Religiosi dal riposo, ed anderanno a recitare Prima e Terza: dopo faranno un'ora di Orazione, nel qual tempo si potranno celebrare, ed udire le Messe.

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Quei sacerdoti, che avranno impieghi nella Congregazione, potranno dopo mezz'ora di Orazione celebrare la Santa Messa.

Nel tempo prefisso nella tabella, in cui sarà ordinatamente espressa la distribuzione di tutti gli esercizi, si celebrerà l'ultima Messa, alla quale dovranno intervenire tutti quelli, che non hanno giusto impedimento.

Avanti le ore di Sesta e Nona, per sollievo dello spirito e del corpo, passeggeranno solitari ed in silenzio per lo spazio di mezz'ora. Lo stesso si farà la sera avanti Compieta. Di poi recitate le dette ore, andranno a pranzo.

Nel tempo prefisso, nell'istessa guisa di sopra esposta, si reciterà il Vespro, e, dopo un breve raccoglimento di spirito, si farà per un quarto di ora in circa la lezione spirituale in comune, finita la quale, andrà ognuno allo studio. o ad altra sua incombenza. Dopo Compieta si farà dai religiosi un'ora di orazione mentale.

Essendo difficile nei viaggi e nei ministeri, per cui siano obbligati a star fuori di Ritiro, l'attendere tanto alla meditazione, non si lasci però passare giorno senza farne almeno un'ora, scegliendo il tempo meno occupato, massime la mattina di buon'ora, acciocché siano più disposti a proseguire il viaggio, e compiere i loro negozi.

Avvertano bene però i nostri religiosi di non lasciar giammai l'orazione; altrimenti, restando privi per propria colpa di quei grandi lumi che da essa derivano, incorreranno in mali di cui poi sarà difficile il rimedio.

Si esortano istantemente tutti i sacerdoti di prepararsi con gran purità di spirito, e con divoto raccoglimento a celebrare santamente la Messa, e di osservare con ogni esattezza e riverenza i sacri riti e di compiere con la dovuta integrità e decenza le cerimonie che dalla Chiesa si prescrivono, facendo spiccare e nelle parole e negli atti, il decoro della religione e della santità.

Dopo la celebrazione del divin Sacrificio avvertano di non subito rivolgersi ad altre cose, ma si trattengono nelle dovute lodi e nei dovuti ringraziamenti verso il Signore. Così facendo, riporteranno dal celebrato Sacrificio più copioso il frutto, cresceranno ogni giorno più nell'amore di Dio, e si renderanno insieme disposti e degni per un tal ministero.

CAPO XX

Di ciò che debba farsi dai fratelli laici

Nel tempo che dai sacerdoti e dai chierici si reciterà in coro il Mattutino, i fratelli laici reciteranno la corona di Nostro Signore Gesù Cristo, composta di trentatré Pater noster, in memoria della sua santissima vita, passione e morte. Nel tempo di Prima reciteranno sette Pater ed Ave in memoria di tutte le fatiche fatte dal medesimo. A Terza cinque Pater ed Ave in memoria dei viaggi fatti dal nostro Signore da un tribunale all'altro, ed in memoria della sua dolorosissima flagellazione.

A Sesta tre Pater ed Ave in memoria della sua coronazione di spine e degli scherni da lui sofferti. A Nona tre Pater ed Ave in memoria della crocefissione, agonia e morte, che si è degnato di patir per amor nostro. Nel

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

tempo di Vespro reciteranno sette Pater ed Ave in memoria dei dolori di Maria SS.ma. A Compieta cinque Pater ed Ave alle piaghe SS.me di Gesù, ed in memoria della sua sepoltura. Faranno l'orazione mentale cogli altri, e la mattina udita la Messa andranno ai loro lavori, ciascuno secondo il suo impiego.

In tutte le feste non continuate ed in tutti i venerdì riceveranno i santissimi Sacramenti della confessione e comunione. Nel tempo della Quaresima e del sacro Avvento si comunicheranno tre volte la settimana seppure non ordini diversamente il Superiore o il Padre spirituale.

Facciano con esattezza e diligenza gli uffici loro imposti, e Portino volentieri i pesi della Congregazione. Abbiamo in somma venerazione i sacerdoti come ministri di Dio, siano umili, ubbidienti, ed amanti della povertà religiosa. Tengono molto conto della roba della Congregazione, come roba appartenente a Dio. Si ricordino, che eglino l'hanno in custodia, e che se per loro negligenza andrà a male, ne dovranno rendere stretto conto al Signore; riflettano spesso al fine dell'Istituto che hanno abbracciato, ed a questo dirigano tutte le loro mire ed azioni.

CAPO XXI **Dell'orazione**

Le meditazioni si facciano per lo più sopra gli attributi e perfezioni di Dio, come pure sopra i misteri della Vita, Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo, dalla quale ogni religiosa perfezione prende il suo magistero ed aumento.

Procuri ognuno di ardere di grand'amore verso Dio, e di nutrire in sé una fede viva, operativa e costante. Si mantengano continuamente più che possono alla presenza di Dio. In questa maniera faremo sempre orazione, facilmente fuggiremo i vizi e praticheremo le virtù.

Siano molto devoti del SS.mo Sacramento, lo visitino spesso in chiesa, lo lodino, lo ringrazino, desiderino di riceverlo spesso, e di unirsi spiritualmente ed intimamente con lui, affinché, da lui posseduto il loro cuore viva solamente a Dio, ed arda di accesissimo amore.

I chierici si comunicheranno tre volte la settimana ed in tutte le feste non continuate secondo le indicazioni del Superiore o del Padre spirituale. Si accostino alla sacra mensa con la maggior innocenza, e santità possibile. Si preparino alla santa comunione con pie meditazioni, con atti fervorosi di virtù, specialmente di fede, carità ed umiltà, Dopo comunicati, emulando gli ardori dei serafini, rendano le dovute grazie per un tanto beneficio, e mostrino la loro gratitudine con intraprendere un tenore di vita ognor più santa.

Prendano per loro principale protettrice la beatissima sempre Vergine Maria Madre di Dio, ed abbiano inverso di lei la dovuta divozione. Si ricordino spesso degli acerbissimi dolori da lei sofferti nella passione e morte del

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Figlio, e con la voce e coll'esempio promuovano negli altri la divozione verso di questa nostra Signora.

CAPO XXII **Dello studio**

Nel tempo assegnato nella tabella attenderanno allo studio, ed intanto quelli che non studiano adempiranno i propri uffici. Di poi faranno tutti in cella la lezione spirituale, alla quale premetteranno l'esame di coscienza; e si servirà ciascuno di quei libri, che giudicherà più confortevoli al proprio profitto col consiglio del Direttore. Dopo Vespro di nuovo vi sarà lo studio come la mattina.

In ogni Provincia si assegneranno una, o due case per lo studio, affinché quivi i giovani studino la filosofia e teologia, per rendersi così più abili alla coltura delle anime, e lavorino poi secondo le loro forze nella vigna del Signore.

Tutte le scuole di Congregazione stiano immobilmente attaccate all'inconcussa dottrina dell'angelico dottore S. Tommaso, e tutti i maestri siano tenuti ad insegnarla fedelmente.

Lo studio durerà sei anni, dei quali i primi cinque si impiegheranno nella Filosofia e Teologia, troncando tutte le questioni meno necessarie, e tenendo sempre lontano le novità. Il sesto si spenderà nello studio della Sacra Scrittura, e dei Santi Padri.

Inoltre secondo la diversità delle persone e degli studi, si andranno esercitando in apostolici ministeri, affinché nell'esame generale di tutti gli studi, che si farà nel fine del sesto anno, si conosca più facilmente l'ingegno e l'abilità di ciascuno; e chi sarà giudicato idoneo, sia scelto per le sacre missioni ed altri esercizi a bene dei prossimi.

Nel Ritiro di Studio in quei giorni, nei quali si fa scuola, la meditazione della notte non passi mezz'ora; lo stesso si prescrive della meditazione della mattina e della sera per quelli, che sono addetti allo studio. Eccettuate le solennità, e vacanze, i Lettori siano dispensati dall'alzarsi la notte a Mattutino nei giorni, nei quali fanno Scuola. Tutto il resto si regolerà secondo verrà ordinato dal Preposito Generale, o Provinciale. Il Rettore secondo che gli detterà la carità procurerà con amore di Padre di far prendere a quelli, che attendono allo studio scolastico un poco di pane e di vino per conforto dello stomaco prima d'incominciare lo studio.

Affinché poi a cagione del continuo studio non si intiepidisca lo spirito della perfezione, gli studenti come anche tutti gli altri religiosi in tutte le case di Congregazione, una volta l'anno facciano, per otto o dieci giorni, con spirito di pietà e devozione gli Esercizi Spirituali in tempo opportuno, che destinerà il Superiore.

I chierici non siano promossi agli Ordini sacri se non dopo che avranno compito lodevolmente cinque anni di Congregazione. Che se non daranno

ottimo saggio di virtù, si differisca loro l'ordinazione a beneplacito del Preposito Generale o Provinciale.

Si abbia poi cura particolare di coltivare quei chierici che non sono addetti allo studio formale, e siano tenuti con esatto rigore; però non sia mai lecito ad essi, parlare neppure con gli altri religiosi, senza espressa licenza del Superiore, né si mandino mai fuori in qualunque luogo si sia, senza necessità urgente, nel qual caso dovranno mandarsi con un compagno di sperimentata virtù.

L'esame generale dei giovani si farà da tre esaminatori eletti dal Preposito Generale e suoi Consultori nella Provincia di sua residenza, al quale esame assisterà egli in persona, o altro da lui deputato. Nell'altre province si eleggeranno gli esaminatori dal Preposito Provinciale e suoi Consultori; al quale esame interverrà egli medesimo, o destinerà un altro che faccia le sue veci.

Oltre quest'esame generale, se ne farà un altro particolare nel fine di ogni anno di studio; e questo si farà da due esaminatori eletti come sopra alla presenza del Rettore del Ritiro. Si farà quest'esame sopra le materie studiate nell'anno affinché, conosciuti i talenti, si ammettano, col consenso del Preposito Generale, o Provinciale in altre Province, al proseguimento degli studi i diligenti, e si escludano gli inabili ed i negligenti.

CAPO XXIII **Del modo di predicare,** **e dei principali doveri dei Missionari**

Non sia lecito a veruno di Congregazione il predicare con istile tanto elevato ed elegante che si renda oscuro alla povera plebe; ma spezzino il pane della divina parola con modo chiaro ed intelligibile, acciò sia più efficace a promuovere la gloria di Dio e la salute delle anime.

Istruiscano i popoli sopra il dovere e la maniera di bene osservare la legge di Dio, e di ricevere i sacramenti dalla confessione e comunione, Istruiscano pazientemente la plebe sopra i misteri della santa fede, usando maggior diligenza verso di quelli che saranno più bisognosi, affinché un'opera sì accetta a Gesù Cristo produca frutto tanto Più abbondante, quanto sarà più incolto il terreno.

Non predichino quaresimali; ma, lasciata questa cura agli altri, in tempo di quaresima stiano in Ritiro, affinché cresciuti in carità, escano poi con maggior spirito dopo Pasqua a fare le missioni e gli altri consueti esercizi del nostro Istituto in vantaggio del prossimo. Non si proibisce però in tempo di quaresima, quando vi sia giusta causa, l'esercitare i nostri propri ministeri. Non si contentino di esortare i popoli a meditare i misteri della Vita, Passione, e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo, ma inoltre li istruiscano circa il modo di farlo. Insegnino loro parimenti come avvezzarsi all'orazione

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

scoprendo e confutando nel tempo medesimo il pernicioso errore di coloro, che credono essere la meditazione propria solamente delle persone ecclesiastiche e religiose; li armino di opportuni avvisi e di una costante fiducia in Dio, e mostrino che nell'orazione Iddio comunicherà loro i suoi lumi, con i quali conosceranno sempre più gl'inganni del demonio e del mondo, la bruttezza del vizio, e la bellezza della virtù.

Apparterrà parimenti ai nostri religiosi di promuovere nei fedeli una filiale devozione alla SS.ma Vergine Madre di Dio, la riverenza dovuta alle chiese ed alle persone consacrate a Dio; e per dire molto in poco, di fare tutti quei ministeri, che, secondo la varietà dei luoghi, dei tempi e delle persone, sono di maggior giovamento ai nostri prossimi, togliendo i disordini e gli abusi con caritatevole diligenza.

CAPO XXIV

Del modo da tenersi nel fare le Missioni

Per dare qualche metodo di fare con frutto le missioni apostoliche, siccome non tutti hanno ricevuto da Dio i medesimi doni, come dice S. Paolo, così si ordina che l'ufficio di fare le missioni si dia solamente a quei soggetti, i quali per mezzo di previo esame saranno giudicati idonei da due teologi di Congregazione da deputarsi dal Preposito Generale o Provinciale. A questi esaminatori dovranno consegnare i loro scritti, affinché siano riveduti.

E ciò non solamente una volta sola in occasione di quest'esame, ma altre volte ancora, essendone richiesti, sottoporranno privatamente ai medesimi teologi quelle materie, che dovranno spiegare o predicare pubblicamente ai popoli.

Non vadano mai in missione senza averne prima ottenuto la licenza dal Superiore Generale o Provinciale.

Per fare con frutto le missioni considerino la santità, la gravità ed il fine di un tanto ministero, e stiano attenti di non mancare in nulla al proprio dovere, acciò per loro colpa non avvenga, che quello riesca con poco decoro e con poco frutto per i popoli.

Non si prescrive veruna regola particolare degli esercizi spirituali che devono precedere ed accompagnare un'opera di tanto rilievo, perché vi si attende di continuo in Ritiro.

Facciano questo medesimo per quanto potranno anche nelle missioni. Procurino di fare almeno mezz'ora di orazione, dicano devotamente l'ufficio divino e la santa Messa, raccogliendosi in Dio prima e dopo, secondo il tempo che avranno. Considerino con saviezza e prudenza le cose che devono farsi, ed il tutto sia confacevole al loro sacro ministero.

§ I

Di ciò che dovranno fare i missionari prima di uscire dal Ritiro

Prima di uscire dal Ritiro per portarsi in missione, inginocchiati avanti il SS.mo Sacramento dell'altare leggeranno questo capo XXIV delle Regole, e

prometteranno di osservare quanto in esso si ordina. Lo porteranno seco, e lo rileggeranno al principio di ogni missione, e con ferma fiducia in Dio sperino, che se osserveranno fedelmente ed esattamente gli ordini della Congregazione, non sarà mai per mancare loro la grazia del Signore con quegli aiuti opportuni, con i quali conseguiranno felicemente il fine delle loro fatiche.

Il giusto e misericordioso Iddio adempirà sicuramente ciò che promette ai suoi fedeli per il suo profeta Malachia: *Pactum meum fuit cum eo vitae et pacis, et dedi ei timorem, et timuit me, et a facie nominis mei pavebat. Lex veritatis fuit in ore ejus, in pace et acqutate ambulavit mecum, et multos avertit ab iniquitate.* (II, 5).

§ II

Dell'elezione dei ministri e distribuzione delle principali azioni della missione.

Due sono ordinariamente i compagni che usciranno in missione. Potranno però andare anche in maggior numero, se il luogo o il bisogno lo richiederanno. Uno di questi, che sarà deputato dal Preposito Generale o Provinciale, farà le veci di Superiore, a cui l'altro, prima di uscire dal Ritiro, prometterà di ubbidire, e rinnoverà questa promessa al principio di ciascuna missione.

Dopo di aver dato incominciamento alla missione, si eleggano due deputati, uomini gravi e idonei a comporre le discordie, ed altri che mettano in ordinanza il popolo che concorre.

Se accadrà che alcuno dei nostri sia chiamato per togliere le liti e procurare la pace fra i discordi, tratti quest'affare con tranquillità e saviezza, mantenendosi sempre uguale a se stesso, e senza mai offendere veruno; non si scomponga, né si adiri per quanto grande ne avesse l'occasione. Con pazienza e carità cerchi di rimuovere tutte le difficoltà, e vincere l'ostinazione.

Se non riesce nell'impresa la prima volta vi provi la seconda e la terza con tutta diligenza; e se con tutto questo non riuscirà, con la medesima pace e soavità di spirito si ritiri, né si intrometta più in tale affare, ma lo raccomandi a sua divina Maestà con calde orazioni.

§ III

Del cibo da prendersi in casa dei benefattori.

Nel tempo della missione potranno dimorare nelle case particolari dei benefattori. Mangino sempre soli. se pur la necessità non richiedesse diversamente; non mai però in compagnia di donne. Si cibino di ciò che verrà somministrato dalla loro carità, e se il Superiore non giudicherà bene di dispensare, mangeranno in silenzio.

Dopo la refezione sollevino un poco lo spirito, e frattanto se hanno da trattare di qualche cosa concernente il buon esito della missione, lo facciano con prudenza e parcità di parole. Se poi accadesse, che qualche cosa

riuscisse contro la convenienza, o contro ciò che avevano stabilito, non s'inquietino, ma lo soffrano con pazienza, ed amino la propria abbiezione.

Non trattino con le donne nelle case loro proprie, quantunque fossero persone molto serie e devote. Se volessero queste parlare di cose spettanti alla salute dell'anima loro, e non fossero inferme, o altrimenti impediti, si ascoltino in confessionario, o in altro luogo opportuno della chiesa; in caso diverso non vadano mai a visitarle, fuggano la familiarità delle medesime, e molto più si guardino dall'insegnar loro a cantare lodi spirituali.

§ IV

In qual misura debbano trattare fra di loro.

Trattino fra di loro in tempo di missione con modestia e prudenza. Parlino sempre di cose utili, e specialmente di far bene il loro impiego. Ciò facciano con moderazione e parcità di parole.

Quando si propone qualche cosa da farsi, si proceda con maturità; e però quantunque quegli che propone fosse il compagno Superiore, non esiga subito su due piedi la risposta dal compagno, ma gli dia tempo che si raccomandi al Signore, e vi faccia sopra le dovute riflessioni. Se poi accadesse che il compagno consultato fosse di diverso parere, l'altro lo supporterà di buon animo, senza dare indizio di dispiacere.

Se alcuno dei compagni avvertirà nell'altro qualche mancamento, o altra cosa riprensibile, lo corregga con carità fraterna, ed in tempo opportuno, non subito, se pure il difetto non sia tale, che esiga immediato provvedimento. La sera da solo a solo, prima che vadano a riposare, con soavità, con pace e con moderazione di spirito faccia la correzione.

Si guardino dall'altercare. Chi è corretto non si scusi; ma si mostri umile e docile a chi corregge.

Nell'esame domandi poi perdono a Dio, e procuri seriamente di emendarsi. In altro tempo non parlino di difetti, né disputino fra di loro di cosa alcuna, quantunque santa.

§ V

Avvisi da assolutamente osservarsi.

Se la divina misericordia concederà alla Congregazione soggetti capaci di intraprendere la conversione degli infedeli, dovranno andar prontamente dovunque saranno mandati dal Sommo Pontefice, o dalla sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Procureranno di più i religiosi di prestare riverente ubbidienza ai Vescovi ed Ordinari dei luoghi, nelle diocesi dei quali sono fondati i nostri Ritiri, qualunque volta saranno chiamati ad operare a beneficio spirituale delle anime, adempiendo diligentemente e santamente quelle cose, che sono confacevoli al nostro Istituto, come di far missioni, di dare esercizi spirituali agli ecclesiastici, alle monache ed al popolo; purché siano deputati dal

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Preposito Generale o Provinciale, il quale, quando il Vescovo od Ordinario richiederà, avrà tutta la premura di mandare quegli operai che giudicherà idonei.

Quei che dai Superiori suddetti saranno destinati e spediti per tali ministeri dovranno portarsi prontamente e volentieri a fare le sante missioni in qualunque luogo saranno mandati, o siano città, o Piccoli paesi, villaggi, isole, ed altri luoghi, quantunque poveri, incomodi e di aria poco buona. Riguardino la volontà di questi sacri pastori come volontà di Dio e si rallegrino molto quando per il bene delle anime converrà loro faticare nei paesi più negletti ed ignobili.

Se per avventura incontreranno persone moleste e contrarie alla missione, non si perdano di coraggio, né si turbino, ma le sopportino con pazienza ed in silenzio, senza mai dimostrar disgusto, o far lamenti. Dimostrino la stessa pazienza e moderazione di animo, se mai accadesse che fossero malamente accolti, e trattati poco convenientemente, o ascoltati da poco uditorio. Esortino però con prudenza e soavità il popolo, e si servano di forti ragioni per indurlo ad approfittarsi di quell'occasione che gli presenta la divina misericordia per vantaggio dell'anima. Trattino in somma i missionari la causa di Dio, e non la propria.

Se il concorso del popolo esigesse un numero maggiore di Confessori, lo dicano dal palco con modestia, pregando che si provveda al bisogno. Se dopo aver ciò richiesto più volte non vedranno l'aiuto degli altri Confessori, non dicano altro, ma facciano essi con pace, e quiete quello, che possono.

Non si lamentino, se il popolo non la profitto della missione, e pochi si accostino alla confessione; ma contenti di aver ad essi inculcato validamente il loro dovere, si rassegnino in tutto umilmente alla volontà santissima del Signore. Quando un compagno, ritornato stanco dal palco, non potrà per allora udire le confessioni, supplisca l'altro, finché il primo abbia ripreso un poco di vigore.

Fuggano a tutto potere le dissensioni fra di loro, specialmente alla presenza di altri, ma siano talmente uniti di sentimenti che possano dir con ragione: *In domo Dei ambulavimus cum consensu, facti bonus odor Christi in omni loco.*

Per conseguire più facilmente un sì gran bene, consultino frequentemente Ira di loro le cose che si hanno da fare, e usino in questa parte tutta la prudenza, prevedendo le cose, che possono accadere, prima che avvengano.

Il compagno procurerà che si trovi diligentemente apparecchiato a tempo e luogo tutto ciò che sarà necessario per il sacro ministero, affinché non manchi nulla, né si faccia alcuna cosa contro il buon ordine e la convenienza. Ma se, dopo di avere usato una prudente diligenza, qualche cosa, non riuscisse secondo il disegno, non si lamentino, ma raccomandino tranquillamente l'asare al Signore.

Terminata la missione, non domandino a veruno, ecclesiastico o secolare che sia, se la missione fu gradita dai Superiori o dal popolo; ma contenti di aver fatto quanto hanno saputo, stiano umili, né cerchino altro, fuorché la gloria di Dio e la salute dei prossimi.

Il giorno avanti di partire pregheranno umilmente i benefattori a dar loro un uomo che li accompagni per viaggio. La mattina seguente partiranno a buon'ora con il medesimo, sfuggano con diligenza la compagnia di altre persone, affinché camminando in silenzio, possano più facilmente ristorare il loro Spirito col tratto interno con Dio.

§ VI

Di ciò che dovranno fare ritornati al Ritiro.

Ritornati che saranno dalle sacre missioni, si riposino per qualche tempo ad arbitrio del Superiore, il quale si porterà con carità speciale verso di coloro, che hanno faticato nella vigna del Signore affinché ristorino le forze del corpo e dell'anima, secondo il bisogno.

Non permetta il Superiore, che quelli, i quali di fresco sono ritornati dalle missioni, senza giusta causa vadano nei vicini paesi, quantunque ne fosse istantemente richiesto.

Eglio, poi accomodandosi alla volontà del Superiore, stiano volentieri in Ritiro, occupati in sante meditazioni a piè del Crocifisso, e dopo sei o otto giorni di riposo, per ricuperare le forze, riprenderanno i soliti esercizi dell'osservanza.

Niuno esca di Ritiro senza compagno il quale verrà assegnato dal Superiore.

CAPO XXV

Del silenzio

La sera, dopo recitato il santo Rosario con le altre preci che si assegneranno di sotto, si sonerà con la campana il segno del silenzio, e durerà finché la mattina seguente si sarà fatta l'orazione prescritta ed udita la santa messa. Si sonerà parimenti il silenzio dopo la ricreazione della mattina, e durerà fino a Vespro.

In tempo di silenzio non sia lecito a veruno di parlare senza bisogno, ed in questo caso si faccia con voce bassa. In tutti gli altri tempi si permette di parlare nella stessa maniera, nella scuola, nella cucina, nell'orto ed in altri luoghi dove si opera per il ritiro, non già di cose inutili o superflue, ma di cose necessarie e spettanti ai rispettivi uffici.

Quando si deve chiamare qualcheduno, o si chiami dal destinato con i tocchi del campanello già stabiliti, ovvero si cerchino i fratelli dove stanno per i loro impieghi.

Si osserverà perpetuo silenzio in coro, nel refettorio, nel dormitorio, nei quali luoghi non si parlerà mai senza necessità. Non sia lecito a veruno, fuorché al Rettore e Vice Rettore, di andare a trovare i religiosi nelle stanze, o parlare con loro. Sia però lecito visitarli quando sono infermi.

CAPO XXVI **Della ricreazione**

Ogni giorno vi sarà la ricreazione comune tanto la mattina dopo pranzo, quanto la sera dopo cena o colazione. In essa siano modesti, allegri, giovali, prudenti, accomodandosi ove non è difetto, alla volontà degli altri fratelli. Fuggano le buffonerie, non offendano veruno, stiano lontani dalle contese, dispute, risse, da tutto ciò insomma, che può sminuire la fraterna carità.

Dopo la relazione della mattina e della sera vi sarà la ricreazione, che durerà tre quarti. La ricreazione sarà comune ai Sacerdoti, ai Chierici professi, ed ai Laici affinché fra tutti sempre più regni, e si conservi la carità. Se i Chierici non avranno fatto la Professione, o non saranno usciti dal Professorio, staranno separati dagli altri. I Fratelli Laici non anderanno alla ricreazione se non dopo aver dato sesto alla cucina, al refettorio, ed all'altre cose di loro incombenza.

Alla comune ricreazione non si ammettano forestieri, a riserva di quelli, coi quali per cagione del loro merito, carattere o dignità si giudichi prudente di dover dispensare.

Nell'estate fra la ricreazione ed il Vespro vi sarà un'ora e mezzo di tempo; nell'inverno circa un'ora, nel qual tempo dovrà ognuno ritirarsi solitario in cella.

Una volta la settimana, vi sarà la conferenza dei casi di Morale, nella quale, sopra le materie proposte, ognuno dirà il suo sentimento, ma con modestia, parcità di parole, senza strepito, o contese.

In tutte le feste e nei giovedì, il tempo che avanza prima di Compieta si impieghi a sollevarsi modestamente ad arbitrio del Superiore, lontani però dai Giuochi od altri divertimenti atti a distrarre lo spirito. Parlino per lo più di cose di Dio, ricordandosi che queste ricreazioni si permettono per sollevare l'animo, non per isminuire ed opprimere lo spirito.

La mattina del giovedì attenderanno al solito studio, essendone dispensati la sera. Nei giorni festivi sia in libertà di ciascuno l'impiegare il tempo della mattina nella lettura di libri spirituali, o in altri divoti esercizi. Il tempo che avanzerà dagli esercizi comuni o dai particolari atti di carità verso il prossimo, procurino di impiegarlo in mantenersi raccolti; amino il silenzio e fuggano l'ozio.

Dal 15 giugno al 15 settembre, per ragioni dei caldi più grandi, la meditazione si farà dopo Vespro, e la ricreazione della sera durerà un'ora.

CAPO XXVII **Di ciò che si deve fare in refettorio**

In refettorio siano modesti ed in silenzio, mangino con gli occhi bassi, pensando nel tempo stesso a Dio. Per fare ciò più facilmente e con loro spirituale profitto, ascoltino la lezione con pia attenzione, procurando

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

d'esercitarsi nell'umiltà e nell'astinenza, nell'interno raccoglimento anche a mensa, in quel modo che si potrà.

Il tempo della tavola si lascia al prudente arbitrio del Superiore, il quale dovrà considerare il bisogno di ciascuno, e procurare con gran carità, che non manchi a veruno il bisognevole, e che tutto vada ben ordinato.

Niuno muti luogo senza necessità. Chi terminerà di mangiare prima degli altri si mantenga raccolto in Dio.

Nel refettorio non si ammettano secolari a riserva dei benefattori, ed altre persone di riguardo, che dovranno trattarsi con tutta carità ed amorevolezza.

CAPO XXVIII

Della distribuzione degli impieghi da farsi dal Superiore ogni sera

Ogni sera il Superiore distribuisca gli uffici, che si devono fare il giorno seguente, affinché tutte le cose vadano con ordine ed esattezza.

Terminata la ricreazione, raccomandi caldamente a tutti i religiosi adunati insieme il disprezzo del mondo, l'osservanza delle regole, e soprattutto l'amor di Dio e la scambievolmente carità fra di loro, ed in fine dia ad essi la santa benedizione.

CAPO XXIX

Del riposo della notte

Ricevuta la benedizione dal Superiore, i religiosi si porteranno in chiesa o in altro luogo decente, ed ivi reciteranno la terza parte del Rosario, con le altre solite preci, cioè: un Pater ed Ave, l'antifona dell'Immacolata Concezione «Tota pu-lichra es, Maria», di S. Michele Arcangelo e del S. Titolare del Ritiro, inoltre il salmo «de profundis» per i benefattori.

Dette queste preghiere e fatto l'esame di coscienza, saranno aspersi coll'acqua benedetta dal Superiore e si darà il segno del silenzio, dopo il quale tutti andranno a dormire per essere pronti ad alzarsi di notte a recitare il Mattutino.

Niuno si levi la tonaca; nel letto stiano modesti, e ben composti, pensino alla presenza di Dio e degli angeli, scaccino prontamente le distrazioni importune e le ansietà, che impediscono il sonno, affine di riposare più facilmente e con maggior quiete; imperocchè il demonio suole impiegare tutte le arti per sturbare il riposo ai servi di Dio, affinché venga poi ad essi la sonnolenza in tempo dell'ufficio e della santa orazione.

Si deve pertanto pregare il Signore che ci liberi dalle di lui insidie, e col seno della vivifica croce cacciar via l'astuto nemico acciò non ci pregiudichi in veruna maniera.

Sarà in libertà del Superiore di visitare di notte le celle e però non sarà lecito a veruno di serrarsi in camera per non impedire questa facoltà del Superiore.

CAPO XXX

Dell'elezione dei Superiori della Congregazione

Ogni sei anni si eleggerà il primo Superiore della Congregazione, che dovrà chiamarsi Preposito, il quale sia capo, ed abbia giurisdizione, sopra tutte le persone, case e chiese della Congregazione. Osserverà come gli altri esattamente le sante Regole e Costituzioni, e precederà tutti nell'osservanza col buon esempio.

Visiterà le case e chiese della Congregazione per vedere se si osservano le Regole e Costituzioni; procurerà di togliere gli abusi con opportuni rimedi, e farà sì che tutte le cose vadano bene e con buon ordine.

E perché dal capo suol dipendere la salute di tutto il corpo, perciò gli elettori, deposto ogni umano rispetto, procureranno con tutta la possibile diligenza di eleggere fra tutti, quello che giudicheranno il più degno e più idoneo per governare la Congregazione con prudenza, e secondo il vero spirito della virtù. Onde, non fidandosi di se stessi, si raccomandino di vero cuore al Signore, affinché comunichi loro i suoi santi lumi. Si esporrà per tale effetto il santissimo Sacramento per tre giorni, consecutivi in tutti i Ritiri di Congregazione, affinché il Signore, moltiplicate le preghiere, conceda più facilmente ciò che si domanda.

Per procedere poi in un negozio di tanto rilievo con tutta la maturità, nel Capitolo generale potranno solamente concorrere il Preposito Generale ed i suoi due Consultori, il Procuratore Generale, i Provinciali ed i loro Consultori, e quelli che sono stati già Prepositi Generali. Tutti questi avranno voce attiva e passiva.

Per tenere questo Capitolo si eleggerà il Ritiro principale e più comodo, e quando questo non possa sopperire a tutte le spese, contribuiranno gli altri per la loro porzione.

S'intimerà il Capitolo con lettera circolare, da mandarsi almeno tre mesi avanti a tutti i Provinciali, affinché questi ne diano l'avviso ai loro Consultori e a tutti gli altri, e così si possano prendere le giuste misure, e disporre prudentemente ogni cosa, massimamente quando il viaggio sia lungo, al che devono avere l'occhio quelli, ai quali spetta intimare il Capitolo. Ciò premesso, nel giorno stabilito gli elettori si raduneranno in luogo opportuno, ed invocato lo Spirito Santo ciascuno darà segretamente il suo voto in iscritto. Quindi il Fratello, eletto a quest'effetto, estrarrà i voti dall'urna, alla presenza di due segretari.

Per l'elezione saranno necessarie due delle tre parti di voti. Letti, e poi pubblicati i voti si registreranno negli atti del Capitolo. Eletto che sarà il Preposito, tutti gli presteranno ubbidienza, e lo riguarderanno come luogo tenente di Gesù Cristo. Indi si porteranno tutti in Chiesa, ed esposto il Santissimo Sacramento renderanno a Dio le dovute grazie cantando solennemente il Te Deum laudamus.

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Nel modo suddetto si eleggeranno nel suddetto Capitolo due Consultori Generali, e di poi il Procuratore Generale, i quali dovranno avere le medesime condizioni, che si ricercano in chi deve essere Preposito. Questi avranno sempre il luogo più onorevole dopo il Preposito, a cui solo saranno immediatamente soggetti.

Il Preposito non farà cosa alcuna di rilievo spettante al governo della Congregazione, senza il consenso dei Consultori, i quali in tali cose, ed in quelle che spettano al loro officio, avranno il voto decisivo.

Se dentro lo spazio di sei anni morrà, o verrà in altro modo a cessar dal suo officio, il Preposito Generale, il primo Consultore piglierà il governo di tutta la Congregazione, il secondo consultore passerà nel luogo del primo. In luogo del secondo si sostituirà un altro dei più degni, da eleggersi dal Vice Preposito e il suo Consultore insieme col Procuratore generale, e questo nuovo eletto durerà fino al Capitolo generale.

Lo stesso a proporzione si deve osservare quando in caso simile si trattasse di dover sostituire qualche Consultore. Se poi venisse a mancare il Procuratore Generale, spetterà al Preposito Generale e suoi Consultori il sostituire un altro in suo luogo. Il Vice Preposito che resta in mancanza del Preposito, governerà sino alla fine del primo triennio, terminato il quale si terrà il Capitolo generale.

Si eleggerà per il governo di ciascuna provincia il Preposito Provinciale, a cui si daranno due Consultori. Ogni tre anni s'intimerà da ciascun Provinciale il Capitolo provinciale, per mezzo di una lettera circolare che si manderà per tempo a tutte le case della provincia; ed a questo Capitolo oltre il Preposito Provinciale, e suoi Consultori si convocheranno tutti i Rettori di tutti i Ritiri, i quali tutti avran diritto di dare il voto, come l'avrà anche il Maestro dei Novizi, se il Capitolo si terrà nella casa del Noviziato.

Si eleggerà nel modo detto di sopra, il Preposito Provinciale e suoi Consultori, i quali nelle cose spettanti al loro officio avranno il voto decisivo, e terranno il luogo più degno dopo il Provinciale, a cui saranno immediatamente soggetti. Di più si eleggeranno anche i Rettori dei Ritiri e il Maestro dei novizi.

Il Capitolo provinciale non s'intimerà senza farne consapevole il Preposito Generale, il quale o presiederà per se stesso, o deputerà un altro con facoltà di dare il voto. Che se si dovrà determinare qualche cosa riguardo alla provincia, i decreti fatti non avran vigore se non saranno approvati dal Preposito Generale, o dal deputato che presiede.

Al Provinciale spetterà il visitare le chiese e case della provincia e potrà con giusto motivo deputare un altro in sua vece. Sarà però in libertà del Preposito Generale di fare questa visita da sé, o per mezzo di chi vorrà. Spetterà al Preposito Generale o Provinciale di assegnare al Maestro dei novizi un Coadiutore, ed a ciascun Rettore un Vicario, il quale farà le veci del Rettore essendo questi assente o impedito, gli darà mano in caso di bisogno, e terrà il primo luogo dopo il Rettore, seppure non vi sia il Maestro dei novizi.

Se dentro il triennio venga a mancare il Preposito Provinciale, succederà al governo della provincia il primo Consultore del medesimo, e dal Preposito Generale con il Vice Provinciale e suo Consultore si eleggerà il secondo Consultore. Se poi vengono a mancare qualche Consultore, se ne sostituirà un altro dal Preposito Generale insieme col Provinciale e suo Consultore. Venendo a mancare, durante il triennio, qualche Rettore, se ne eleggerà un altro dal Provinciale con il voto dei suoi Consultori. Se dopo il Capitolo si fonderà qualche casa, il Preposito Generale o Provinciale con i suoi Consultori vi costituiranno il Rettore.

Se il profitto spirituale della Congregazione, e la condizione dei tempi e degli affari lo esiga, si potrà una volta confermare ciascuno dei predetti Superiori eletti nel Capitolo generale o provinciale.

Niuno sia assunto o eletto all'ufficio di Preposito Generale, di Procuratore, di Provinciale, di Consultore, di Rettore o di Maestro dei novizi, se non avrà passato lodevolmente in Congregazione almeno dieci anni.

CAPO XXXI **Dei superiori delle case particolari** **e loro governo**

Il Superiore del Ritiro si chiami col nome di Rettore. Eletto che sarà a tale ufficio, prenderà la patente dal Preposito Generale o Provinciale, da mostrare ai suoi sudditi. La patente sarà limitata solamente ad un anno; potrà però confermarsi dopo ciascun anno, se sarà espediente.

Sarà perciò in libertà dell'istesso Preposito Generale o Provinciale, con il voto almeno di uno dei suoi Consultori di negare per motivo ragionevole quest'annua proroga e di mettere un altro in luogo del primo, e costituirlo Rettore.

Tutti i religiosi lo ricevano ed accolgano ossequiosamente, prestandogli ubbidienza, riflettendo che è stato eletto da Dio, affine di dirigerli per la strada della Perfezione religiosa.

Comparendo in loro presenza si levino in piedi; parlando, lo ascoltino con attenzione, e comandando loro gli obbediscano con commissione, con modestia e con prontezza, posponendo di buona voglia la propria volontà a quella del medesimo, riconoscendolo e rispettandolo sempre come luogotenente di Dio.

Stiano molto attenti in questo per lasciarsi guidar da lui come bambini, e mai si mostrino più allegri, quieti e contenti come quando ricevono ed eseguiscono i comandi del P. Rettore, ancorché talvolta sembrino imprudenti e ripugnanti non solo alla propria volontà, ma altresì alla stessa ragione dovendo essere loro molto a cuore la semplicità ed umiltà. Prendano tutto in buona parte, poiché il Rettore spesso ciò la saggiamente per prova della virtù dei sudditi.

Altre volte Iddio medesimo permette simili comandi, affinché, costretti dall'ubbidienza, vadano sempre più crescendo nella religiosa perfezione, divengano sottomessi, mansueti, semplici e morti alle proprie passioni.

Si guardino i religiosi per qualunque motivo di mormorare del Superiore per non incorrere la vendetta di Dio, offeso nella persona di lui. Quelli poi, che saranno trovati e riconosciuti contumaci e detrattori, saranno puniti col dovuto e meritato castigo.

I religiosi ricorrono al Rettore con confidenza come a lor padre, gli manifestino i loro bisogni, gli scoprono i segreti del loro cuore, e gli rivelino le loro angustie di spirito, le tentazioni del demonio ed i loro sinistri pensieri, tenendo per certo che ogni qualvolta ciò faranno con vero spirito di virtù, ne riporteranno copioso frutto spirituale, ed un opportuno aiuto da Dio, e non solo partiranno da lui consolati, ma ancora quieti ed allegri.

E particolarmente dovranno far questo, quando ritornano dalle apostoliche missioni, o da altri impieghi di carità esercitati fuori di Ritiro a pro dei prossimi, dandogli conto del loro operato, per accrescersi così il merito, e sciogliere i loro dubbi; e se avessero notato nel compagno qualche diletto, lo manifestino prudentemente al Superiore, affinché vi applichi l'opportuno rimedio e non succeda disordine maggiore.

Avvertano poi i Superiori di non impiegare in ministeri di tanta importanza soggetti iracondi, biliosi, intemperanti o che abbiano qualche altro vizio che possa cagionare scandalo o ammirazione nei prossimi.

Si eleggerà anche dal Preposito Generale o Provinciale, il Maestro di vita spirituale, affinché se mai qualcuno non avesse confidenza di manifestare i suoi dubbi e tentazioni, al Rettore, le manifesti e scopra al padre spirituale.

Il Rettore suddetto, aiutato dalla divina grazia, procuri per quanto gli è possibile, di essere la luce e l'esempio di tutta la sua famiglia. Osservi diligentemente le sante Regole, e procuri, che con uguale diligenza siano osservate ancora dagli altri. Corregga ed avvisi i trasgressori e negligenti con amore, mansuetudine e prudenza, e dovendo punire le loro colpe, lo faccia sempre con discretezza e carità. A tale effetto, anteponga i rimedi più leggieri e miti, ai più gravi e severi, fuggendo sempre il troppo rigore, per essere dai sudditi piuttosto amato che temuto. Regolandosi in questa guisa si' cattiverà l'affetto dei religiosi, li guiderà facilmente dove vuole, e tutti lo ameranno, rispetteranno ed ubbidiranno. Si serva benignamente della sua autorità ed arbitrio, accompagnando sempre la dolcezza con la fermezza e costanza, senza però che mai dall'una e dall'altra vadano disgiunte la maturità e prudenza, affinché con più facilità possa ottenere l'osservanza delle Regole e Costituzioni.

E giacché giova molto per tale effetto l'esame, ossia riforma comune, di cui si è parlato altrove, sarà in arbitrio del Rettore di farlo spesso e, se sarà necessario, lo potrà fare anche ogni giorno egli medesimo, ovvero un altro religioso da lui deputato, dal quale esame non sarà lecito ad alcuno di esentarsi. A tale effetto si lascia in arbitrio del P, Preposito di potere imporre a tutti i Rettori un tale esercizio quotidianamente. Due volte la settimana però si dovrà fare l'esame dal Superiore, o da altro destinato dallo stesso.

Avverta poi il Rettore di osservare un inviolabile silenzio circa tutto ciò, che i sudditi gli manifesteranno nelle loro spirituali conferenze, senza mai darne verun segno o indizio in qualsivoglia maniera. Se il Rettore sarà amante della santa orazione ed at1 tu non li mancheranno i lumi di Dio, con i quali possa saggiamente e sicuramente condurre i suoi religiosi sudditi alla cristiana perfezione. Al medesimo silenzio saranno tenuti ed obbligati i padri spirituali, i Vice Rettori ed altri Superiori della Congregazione. Il Rettore visiti spesso le celle. Procuri poi specialmente che i fratelli laici siano istruiti non solo nella dottrina cristiana, ma ancora circa le nostre Costituzioni, e la regolare osservanza.

CAPO XXXII

Del capitolo da farsi ogni venerdì

Ogni venerdì dopo Vespro si raduneranno tutti i religiosi nel luogo del Capitolo, ed invocato lo Spirito Santo, ciascuno dirà la sua colpa, accusando e manifestando i difetti che avrà commesso contro le Regole e Costituzioni, ed il Superiore poi darà a ciascuno gli opportuni avvertimenti, e le penitenze a proporzione della colpa. Di poi, fatti uscire i chierici ed i laici, se sarà bisogno, si tratterà dai sacerdoti e dagli altri insigniti dell'ordine sacro delle cose che si proporranno. Ognuno dirà il suo sentimento con rispetto ed umiltà.

Se i chierici e i laici avranno saputo qualche cosa, che sia contraria alle Regole ed alla religiosa perfezione, la manifestino segretamente al Superiore, affinché vi rimedi per tempo, ed il male coll'essere dissimulato e trascurato non vada crescendo con danno degli altri; e però una volta al mese l'andranno a trovare nella propria stanza, e se non avranno niente da manifestargli, gli domanderanno gli Opportuni avvertimenti.

Quelli che avranno commesso qualche reato, siano corretti con carità e prudenza, segretamente una e due volte; ma, se il male sarà palese, si faccia loro la correzione in pubblico Capitolo, prendendosi prudentemente quegli espedienti che saranno giudicati più utili ed opportuni, e ciò si faccia col parere del Superiore principale e dei più anziani.

CAPO XXXIII

Del modo di andare in viaggio e del non intrigarsi i religiosi nelle cose dei secolari

Niuno potrà partire dal Ritiro senza motivo approvato dal Superiore, né, ad arbitrio del medesimo senza compagno, da lui destinato.

Vadano in viaggio raccolti, per quanto potranno in Dio, con modestia, ed a piedi. Se vi sia necessità o altra causa di servirsi del cavallo o di altro comodo, non si faccia di proprio arbitrio e senza licenza del Superiore, il quale andrà riguardato nel concederla.

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Prima di partire chieggano con la licenza anche la benedizione, che si dovrà parimenti chiedere nel ritorno. Se poi il viaggio sarà lungo, dovranno ottenere la suddetta licenza in iscritto, e sigillata col sigillo della Congregazione dal Preposito Generale o Provinciale.

Non si accompagnino per viaggio mai con donne e per quanto sarà possibile con uomini secolari. Vadano almeno per mezz'ora in silenzio, e si astengano sempre dal parlar molto. Parlino per ordinario di cose divote, utili ed edificativi, che sempre più l'infiammino nell'amor di Dio.

Giunti che saranno nei luoghi abitati, se riuscirà loro possibile, vadano in chiesa, ed adorato il SS. Sacramento, adempiranno le loro incombenze.

Quindi, se avvanzerà tempo, si impiegheranno negli esercizi di cristiana misericordia e di carità, secondo prescrive il nostro Istituto; né sia permesso di distrarsi con visite superflue e di puro complimento, massime trattandosi di donne.

Sarà però conveniente visitare i Superiori dei luoghi, quando vi concorre qualche giusta causa, specialmente di ossequio e riverenza verso dei medesimi, o per esercitare qualche vantaggio.

Del resto poi, abborrendo le usanze secolaresche, amino piuttosto di visitare i poveri infermi negli ospedali, e i carcerati nelle prigioni, per consolare tanto gli uni che gli altri, e dare loro qualche salutare documento spirituale, come pure per infiammarli a ricordare i misteri della Passione del Signore.

Promuovono ancora nelle occasioni opportune la riverenza e il rispetto alla casa di Dio, e, se scorgeranno in essa cose sconvenienti, procurino di toglierle a tempo opportuno e con prudenza.

Nessuno dei religiosi vada senza necessità in casa dei consanguinei, ma mostrino di essere veramente morti al inondo ed di loro parenti, per vivere unicamente a Dio. Se i consanguinei di qualche religioso saranno benefattori che ricevono e danno alloggio a tutti gli altri di Congregazione, vi potrà andare anche e lì con altri a ricevere la loro carità, portandosi però con tutta modestia e gravità religiosa, come se stesse in casa di altri benefattori.

Non sia mai lecito a nessuno dei nostri religiosi di intrigarsi, sotto qualunque titolo e pretesto, in far testamenti, contratti, matrimoni ed altri affari secolareschi.

Sarà lecito ad ognuno con licenza del Superiore di uscire attorno al Ritiro a passeggiare per sollevarsi, per istudiare o mandare con più facilità, a memoria, purché non si allontanino dal Ritiro più del dovere, né prendano occasione di rompere con più libertà il silenzio fra loro, o coi secolari.

CAPO XXXIV

Regolamento o sia metodo per gli esercizi spirituali da farsi nel luogo o città vicina al ritiro

Quando nel Ritiro vi saranno soggetti sufficienti ed idonei, sì per le missioni che per altri esercizi di carità concernenti la salute spirituale dei prossimi,

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

potrà il Superiore destinare qualche sacerdote o chierico capace, che nei giorni di festa vada al vicino luogo a fare la dottrina cristiana, ed altri esercizi di pietà per bene di quelle anime, specialmente per promuovere la continua e devota memoria della vivifica Passione e Morte di Gesù Cristo; con questo però che il religioso destinato, compito che avrà il suo impiego, procuri quanto può di ritorto il suo l'impiego, procura per quanto può di ritorto della Regola, non si trascurino i molti beni della religiosa solitudine che i nostri hanno eletto, ed i religiosi addetti alle altre consuete opere del nostro Istituto, non siano aggravati più del dovere.

Non prendano però il peso di andare nei giorni festivi nei luoghi vicini precisamente per ascoltare le confessioni, ma in qualunque altro tempo, venendo i penitenti alle nostre chiese, si ascoltino con tutta carità dai sacerdoti destinati ed approvati per un tal ministero. Nelle case però di profonda solitudine e nei Ritiri di noviziato, non si ascoltino, per quanto sarà possibile, le confessioni delle donne.

Niuno dei nostri intraprenda l'ufficio proprio dei parroci; che se talvolta dovesse ciò farsi per qualche grave motivo, se ne dovrà ottenere la licenza dal Preposito Generale o Provinciale, affinché tutto riesca bene e con buon ordine.

CAPO XXXV **Delle penitenze della Congregazione**

Oltre il digiuno prescritto in queste Costituzioni, si farà la disciplina tre volte la settimana, cioè il mercoledì, venerdì e sabato, per lo spazio di un Miserere e De profundis, con le altre solite orazioni, recitate a voce bassa e penitente; ciò però non si faccia dal giorno del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo fino a tutta l'ottava dell'Epifania, come pure nelle ottave di Pasqua di Risurrezione e del Corpus Domini.

Nell'avvento poi del Signore e nella Quaresima si farà anche il lunedì. Se nel giorno di disciplina occorra qualche festa, si trasferirà in altro giorno non impedito.

Sarà in arbitrio del Superiore di ordinare che si faccia la disciplina suddetta in qualche necessità comune della santa Chiesa, o della Congregazione, ovvero particolare dei prossimi; parimenti in occasione di qualche novena di singolare devozione per ottenere da Dio qualche bene, ovvero per restare liberi ed esenti da qualche male.

Sia però in libertà di ognuno, che abbia spirito di maggior penitenza, di farla anche in altro tempo, sempre però con la licenza del Superiore o del padre spirituale; ma senza una tal licenza si guardino dal far qualunque penitenza di proprio capriccio, per non perdere il merito dell'obbedienza, alla quale particolarmente sono obbligati, e per non pregiudicare alla propria salute, con discapito anche della regolare osservanza e della religiosa famiglia.

Il venerdì procuri ognuno di fare qualche corporale mortificazione, o praticare qualche altro esercizio di virtù in memoria della Passione e Morte di Gesù Cristo, specialmente in refettorio.

CAPO XXVI **Delle penitenze da imporsi** **ai trasgressori delle regole e costituzioni**

Le penitenze che dovranno imporsi ai trasgressori delle Regole e Costituzioni si lasciano totalmente all'arbitrio e prudenza dei Superiori, i quali dovranno imporle a misura della colpa, avuto riguardo anche alle persone.

Nelle cose gravi e di rilievo, si raduni il Capitolo, e si punisca il reo con quel castigo che sarà giudicato più utile ed opportuno col consiglio e parere del Superiore principale; procurando però sempre, che in tutte le cose risplenda ed ottenga il primo luogo la cristiana carità.

CAPO XXXVII **Dei religiosi infermi**

I religiosi che stanno bene in salute abbiano una particolar cura degli infermi. Servano ai medesimi con esatta diligenza e cristiana carità, e non omettano alcun rimedio tanto corporale che spirituale, affinché, secondo il bisogno, siano aiutati e confortati.

Gli infermi poi prendano volentieri e con sommissione tutto ciò che loro sarà dato. Eseguiscono di buona voglia e con cuore allegro gli ordini sì del medico che dell'infermiere, e si dimostrino in tutto docili ed ubbidienti.

Le stanze degli infermi si tengano ben pulite ed aggiustate; la suppellettile, benché povera, sia però adattata, decente e ben disposta.

Visiti spesso il Superiore, i religiosi infermi, e risplenda sopra gli altri nella carità, diligenza e vigilanza, affinché agli infermi non manchi verun rimedio, consolazione e sollievo.

Nel letto degli infermi vi sia un pagliericcio con materasso e guanciaie di lana ricoperto di tela di lino, ordinaria, sì, ma pulita. Se il medico o l'infermiere, per causa ragionevole, ordinerà che si levi la tonaca, in tal caso si pongano al letto le lenzuola, e si dia all'infermo la camicia. Morti però che siano, dovranno rivestirsi della tonaca.

Non si lascino mai soli gli infermi nelle gravi infermità, e specialmente in tempo di notte; ma quelli che saranno destinati a servirli, usino ogni diligenza possibile per consolarli a suo tempo nei loro bisogni sì spirituali che corporali.

Con più esatta diligenza poi, assistano quelli che si trovano agli estremi, e quando qualche infermo starà in agonia, si radunino tutti i religiosi nella stanza di lui, ed unitamente preghino con fervore sua divina Maestà, affinché gli conceda una buona e santa morte.

CAPO XXXVIII
Ciò che dovrà compiersi nella morte dei religiosi;
dei sacrifici ed orazioni da farsi
sì per i medesimi che per i benefattori defunti
della Congregazione.

Seguita che sarà la morte di qualche sacerdote, chierico o laico della Congregazione, dovrà il Superiore di quel Ritiro darne avviso a tutti i Rettori di quella provincia, affinché da tutti i religiosi gli si facciano i dovuti suffragi.

Avutosi pertanto un tale avviso, si reciterà in coro in ciascuna casa della medesima provincia, il Mattutino dei defunti con le Laudi e indi si offrirà la Messa per il defunto. Inoltre da tutti i sacerdoti della stessa provincia si celebreranno per l'anima del medesimo tre Messe basse. 1 religiosi poi chierici e laici gli faranno cinque comunioni, e gli reciteranno un intero Rosario: per una sola volta da tutta la comunità religiosa si farà in suffragio di lui la disciplina.

Si esortano altresì tutti i religiosi di Congregazione ad applicare di buona voglia per i nostri defunti quei suffragi ed indulgenze che potranno, secondo il costume della cattolica Chiesa essendo certo che Iddio disporrà, che sia usata con noi dopo la morte quella misericordia e carità che useremo con gli altri.

Il cadavere si esporrà in terra sopra una nuda tavola, col capo asperso di cenere, e gli si metterà nelle mani avanti del petto il Crocifisso, e se sarà sacerdote la stola al collo. Di poi a suo tempo gli si darà sepoltura nel luogo destinato secondo il rito della santa Madre Chiesa.

Oltre le orazioni ed altri esercizi di pietà che si fanno continuamente in Congregazione per i nostri religiosi e benefattori, sì vivi che defunti, una volta al mese si dirà l'ufficio dei morti, e si celebrerà la Messa in suffragio dell'anime dei suddetti benefattori defunti, e lo stesso si farà per i religiosi della nostra Congregazione.

Queste Regole e Costituzioni non obbligano per se stesse a peccato mortale, fuori che in quello che spetta l'essenziale dei voti. Non vi sia alcuno però in Congregazione il quale non procuri e non abbia tutto l'impegno di osservarle esattamente, fedelmente, interamente, secondo le sue forze: imperocché sono mezzi efficacissimo, e tutti adattati, per acquistare la perfezione cristiana nello stato di vita che i nostri hanno eletto.

Ciascuno dunque le legga con occhi sinceri e semplici, e con cuore umile e semplice procuri di osservarle, guardandosi dall'interpretarle, esaminarle e spiegarle secondo il proprio giudizio.

Una tal facoltà è riservata solamente ai Capitoli generali della Congregazione, e, fuori di detto tempo, al Preposito Generale ed ai suoi Consultori.

A tutti dunque i suoi carissimi figli in comune, e ad ognuno in particolare, raccomanda caldamente la Congregazione l'osservanza ed il rispetto alle sante Regole e Costituzioni, e come buona Madre dice a ciascuno: Fili, observa mandata mea, et vives, Figlio, osserva i miei comandi, e avrai la vita.

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

Adempiti invero con cura religiosa, con cuore puro e fedele, renderanno tranquilla la vita temporale, e parimenti l'eterna, che l'Onnipotente e misericordioso Iddio, la cui gloria con essi unicamente si cerca, conceda a tutti.

Amen.

Concludiamo le Regole insieme ed avvisi con l'esortazione del grande abate di Chiaravalle San Bernardo a tutti i fratelli di Congregazione:

Io vi prego, o Fratelli carissimi, e molto vi scongiuro: operate in tal modo, e perseverate nel Signore, o dilette, solleciti sempre circa la custodia dell'ordine, così che l'ordine abbia a custodire voi.

Così avvenga. Così sia.

* * *

Ubbidendo assai volentieri al mandato datoci da Nostro Signore il Papa Pio per divina Provvidenza VI°, abbiamo considerato attentamente le Regole e Costituzioni contenute in questa nuova collezione, e proposte all'osservanza dei Chierici Scalzi della Congregazione della Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, e ne abbiamo esaminato i singoli capitoli.

E, avendole trovate non difformi da quelle che per prima approvò il Papa Benedetto XIV°, e poi confermò in forma così detta specifica il Papa Clemente XIV°, e che riesaminate, secondo la facoltà data alla stessa Congregazione dai predetti Sommi Pontefici, nel Capitolo Generale recentemente celebrato, toltene alcune cose meno importanti, altre aggiuntesi, alcune cambiate ed altre finalmente meglio dichiarate, noi riteniamo e giudichiamo di dover accompagnare le stesse Regole con la nostra raccomandazione.

Preghiamo quindi il Santo Padre di confermare ed approvare con la sua suprema autorità le stesse Regole e Costituzioni, e di degnarsi di sancirne l'osservanza, così che questa collezione di Regole e Costituzioni debba essere considerata ed osservata da tutti i membri della Medesima Congregazione.

Per + Sigillo C. Card. Delle Lanze

Per + Sigillo Fr. S. Card. De Zelada

Breve di PIO PAPA VI

A perpetua memoria.

Dopo la nostra Costituzione che comincia con le parole «Praelara virtutum exempla», in data 15 settembre 1775, in cui abbiamo confermato con la nostra Apostolica Autorità l'Istituto e le Regole dei nostri dilette figli i Chierici Scalzi della Congregazione della SS.ma Croce e Passione di N. S. Gesù Cristo, i dilette figli Chierici della medesima Congregazione nel Capitolo Generale celebrato nel mese di aprile dell'anno prossimo passato, ricercarono la ragione per cui la loro Congregazione non cresceva di tal numero di religiosi idonei da poter fondare nuove case dette Ritiri, richiesti in vari luoghi; anzi non pochi dei loro operai contraggono malattie per cui alcuni muoiono in verde età, e molti dei giovani studenti, per la malferma salute, abbandonano la Congregazione e tornano al secolo; dai quali casi infausti atterriti, altri che desidererebbero entrare in tale Istituto, facilmente si dissuadono dal farlo.

Considerando essi allora tali cose, ed ammaestrati dall'esperienza di alcuni anni, ritennero che la causa di tutto ciò era questa, che nei giorni prescritti dalle loro Regole mancano loro per lo più pesci salubri, come pure la grande penuria di uova e latticini per molti mesi dell'anno; e perciò sono costretti ad usare cibi molto contrari alla salute e al ricupero delle forze.

Avendo riconosciuto di non poter dubitare di tale causalità, hanno ritenuto necessario appigliarsi al partito di riferire questa loro situazione alla Sede Apostolica.

Avendo infatti presente ciò che prescrive quella nostra Costituzione, che cioè, se nel decorso del tempo ci fossero state cose che alla luce dell'esperienza sembrassero da doversi cambiare, se ne dovesse far relazione alla Sede Apostolica.

Noi, riconoscendo l'importanza di tali cose, e desiderando molto l'accrescimento del numero dei Religiosi in questa Congregazione, nella quale fioriscono moltissimi esempi di virtù cristiane, e di opere tali che ne scaturiscono molti vantaggi per le anime dei Fedeli cristiani, con maturo consiglio siamo venuti nella convinzione che, non solo non si deve permettere che un'adunanza tanto utile di Chierici, appena sorta, diminuisca e venga a mancare, ma che anzi un corso così lodevole di opere ed apostolato non debba essere arrestato da alcun impedimento.

Perciò, ritenendo che debba moderarsi la prescrizione della Regola circa la qualità dei cibi, in virtù di queste nostre lettere, in forma di Breve, con Apostolica Autorità vogliamo e decretiamo che, eccettuati i giorni in cui devono osservare il digiuno prescritto dalle loro Regole, negli altri giorni della settimana possono usare i cibi che tutti i fedeli della Chiesa comunemente mangiano; inoltre (eccettuati sempre i digiuni prescritti dalla Chiesa per tutti i fedeli) possono usare uova e latticini.

Siccome poi abbiamo saputo che dalle stesse Regole da Noi confermate, la levata notturna per la recita del Divino Ufficio ed altri pii esercizi spirituali, nella maggior parte dell'anno si protrae per più ore, affinché non manchi il

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

tempo da dare agli studi necessari, in virtù di queste stesse Nostre Lettere, vogliamo, decretiamo e stabiliamo che mai, nel corso dell'anno, il coro notturno duri più di un'ora e mezza.

Le quali cose tutte vogliamo che siano ferme e stabili, sicché niente mai possa valere in contrario.

Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore,
a dì 11 marzo 1785, anno undicesimo del nostro Pontificato.

In luogo + del Sigillo

Innocenzo Card. Conti

I N D I C E

Decreto

Spiegazione delle sigle

Regole e Costituzioni 1775

- Capo I - Del fine della Congregazione
- Capo II - Dove dovranno fondarsi i ritiri
- Capo III - Come debba essere la chiesa e casa di ritiro
- Capo IV - Di ciò che dovrà osservarsi prima di entrare in Congregazione
- Capo V - Del vestimento dei religiosi
- Capo VI - Di ciò che dovrà osservarsi prima di ricevere i novizi
- Capo VII - Del modo di vestire i religiosi della Congregazione
- Capo VIII - Dell'elezione e dell'ufficio del maestro dei novizi
- Capo IX - Della probazione dei novizi
- Capo X - Di chi dovrà ammettersi alla professione dei voti semplici
- Capo XI - Del modo di fare la professione dei voti semplici
- Capo XII - Dell'osservanza dei voti, e prima dell'ubbidienza
- Capo XIII - Della povertà
- Capo XIV - Della povertà che dovrà osservarsi nelle chiese e case della Congregazione
- Capo XV - Della castità
- Capo XVI - Del voto di promuovere presso i cristiani la devozione e grata memoria alla Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo
- Capo XVII - Del digiuno da osservarsi in questa Congregazione
- Capo XVIII - Del modo di osservare il digiuno in Congregazione
- Capo XIX - Degli altri esercizi spirituali della Congregazione
- Capo XX - Di ciò che debba farsi dai fratelli laici
- Capo XXI - Dell'orazione
- Capo XXII - Dello studio
- Capo XXIII - Del modo di predicare, e dei principali doveri dei Missionari
- Capo XXIV - Del modo da tenersi nel fare le Missioni
 - § I - Di ciò che dovranno fare i missionari prima di uscire dal Ritiro
 - § II - Dell'elezione dei ministri e distribuzione delle principali azioni della missione
 - § III - Del cibo da prendersi in casa dei benefattori
 - § IV - In qual misura debbano trattare fra di loro
 - § V - Avvisi da assolutamente osservarsi
 - § VI - Di ciò che dovranno fare ritornati al Ritiro
- Capo XXV - Del silenzio
- Capo XXVI - Della ricreazione
- Capo XXVII - Di ciò che si deve fare in refettorio
- Capo XXVIII - Della distribuzione degli impieghi da farsi dal Superiore ogni sera
- Capo XXIX - Del riposo della notte
- Capo XXX - Dell'elezione dei Superiori della Congregazione
- Capo XXXI - Dei superiori delle case particolari e loro governo
- Capo XXXII - Del capitolo da farsi ogni venerdì
- Capo XXXIII - Del modo di andare in viaggio e del non intrigarsi i religiosi nelle cose dei secolari
- Capo XXXIV - Regolamento o sia metodo per gli esercizi spirituali da farsi nel luogo o città vicina al ritiro
- Capo XXXV - Delle penitenze della Congregazione
- Capo XXXVI - Delle penitenze da imporsi ai trasgressori delle regole e costituzioni
- Capo XXXVII - Dei religiosi infermi
- Capo XXXVIII - Ciò che dovrà compiersi nella morte dei religiosi; dei sacrifici ed orazioni da farsi sì per i medesimi che per i benefattori defunti della Congregazione

Breve di Pio VI

Costituzioni della Congregazione della Passione

Il brano riportato è tratto dal libro:

COSTITUZIONI della Congregazione della Passione di Gesù Cristo; Roma 1984; a cura della Segreteria CIPI, Piazza SS. Giovanni e Paolo n.13, 00184 Roma

1° I Fondamenti della nostra vita

La vocazione passionista
La nostra consacrazione alla Passione di Gesù
I consigli evangelici
La povertà
La castità
L'obbedienza

2° La vita comunitaria

La vita comunitaria

3° La comunità in preghiera

Principi generali
L'Eucarestia
La liturgia delle ore
La « lectio divina » e la lettura spirituale
L'orazione mentale
La solitudine
La penitenza
Il sacramento della riconciliazione
La direzione spirituale

4° La comunità apostolica

La comunità apostolica
La Passione di Cristo nella nostra attività apostolica
La dimensione comunitaria del nostro apostolato
I campi della nostra attività apostolica

5° La formazione alla nostra vita

La formazione in generale
La formazione nel pre-noviziato e nel noviziato
L'ammissione alla Congregazione e agli ordini
L'uscita e la dimissione dei religiosi

6° La costituzione della Congregazione

La costituzione della Congregazione

7° Il governo della Congregazione

La funzione dell'autorità
La comunità locale
La provincia
Il capitolo generale
Il superiore generale e il suo consiglio
Il sinodo generale
Il governo provinciale
Le vice-province e i vicariati regionali
La comunità locale

8° I beni temporali

I beni temporali
Conclusione

Indice analitico